

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 46

mercoledì, 12 agosto 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ago- sto 2026, n. 21/R Professioni turistiche e disposizioni transitorie per le strutture ricettive. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2025.	5
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	10
Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 "Testo unico del turismo").	10
SEZIONE II	67
CORTE COSTITUZIONALE	
- Sentenze	68
SENTENZA 29 maggio 2026, n. 142 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve natu- rali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997).	68
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	94
ORDINE DEL GIORNO 21 luglio 2026, n. 740 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regio- nale del 21 luglio 2026, collegato alla legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024). In merito allo sviluppo delle infrastrutture digitali strategiche a supporto dell'intelli- genza artificiale.	94

ORDINE DEL GIORNO 21 luglio 2026, n. 741

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 luglio 2026, collegato alla legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024). In merito al sostegno della Regione Toscana alla realizzazione di un Centro europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, prospettato come "CERN dell'IA".

..... 96

SEZIONE III 98

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze 99

ORDINANZA 7 agosto 2026, n. 94

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016 - Intervento codice 09IR002/G4_3 - Cassa di espansione di Figline Lotto Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno (FI), CUP D17B14000280003 Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria di Progettazione di fattibilità tecnica e economica (PFTE), di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

..... 99

AVVISI DI RETTIFICA 114

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 115

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2026, n. 15

Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024. (Pubblicata sul B.U. n. 42 del 31.7.2026, parte prima). Avviso tecnico di errore materiale.

..... 115

SEZIONE I



Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 21/R DEL 7 AGOSTO 2026

**Professioni turistiche e disposizioni transitorie per le strutture ricettive. Modifiche
al d.p.g.r. 47/R/2025.**

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

INDICE

Preambolo

Art. 1 - Accompagnatore turistico e guida ambientale. Abrogazione dei punti 8 e 9 del preambolo e degli articoli da 57 a 60 del d.p.g.r. 47/R/2025

Art. 2 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025

Art. 3 - Requisiti per la classificazione dei campeggi. Modifiche all'allegato E del d.p.g.r. 47/R/2025

Art. 4 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 "Testo unico del turismo");

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 luglio 2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 16 luglio 2026 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 luglio 2026;

Visto il parere della competente struttura, di cui all'articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2026, n. 1014;

Considerato quanto segue:

1. la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196/2025 ha inciso sull'impianto della disciplina delle professioni turistiche, dichiarando illegittime le norme della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) relative all'accompagnatore turistico e alla guida ambientale, per cui è necessario abrogare le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2025 che hanno dato attuazione alle suddette norme;

2. è necessario, prevedere un nuovo termine (31 ottobre 2027) per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nel d.p.g.r. 47/R/2025 da parte delle strutture ricettive soggette a classificazione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo d.p.g.r. - alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort e residence - in considerazione della riapertura del confronto con il Ministero del Turismo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 15 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, è tenuto ad emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ai quali dovrà uniformarsi la classificazione prevista dalla normativa regionale;

3. è necessario modificare alcuni parametri riguardanti la classificazione dei campeggi, alla luce delle valutazioni di impatto ex post delle relative norme;

4. è necessario disporre l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in considerazione della prossima scadenza dei termini previsti dalla normativa transitoria che si modifica;

5. è opportuno accogliere i suggerimenti espressi nel parere della seconda commissione consiliare e adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Accompagnatore turistico e guida ambientale. Abrogazione
dei punti 8 e 9 del preambolo e degli articoli da 57 a 60 del d.p.g.r. 47/R/2025

1. Sono abrogati i punti 8 e 9 del preambolo e gli articoli 57, 58, 59 e 60 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 "Testo unico del turismo").

Art. 2

Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025

1. Il comma 1 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025 è sostituito dal seguente:
"1. Le aree di sosta camper esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall'allegato G entro sei mesi dalla predetta data."
2. Al comma 3 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025 dopo le parole "previsto ai commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "e fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis,".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2025 è inserito il seguente:
"3 bis. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i residence esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto rispettivamente dagli allegati C, D, E, F, H ed I entro il 31 ottobre 2027."

Art. 3

Requisiti per la classificazione dei campeggi. Modifiche all'allegato E del d.p.g.r. 47/R/2025

1. Al punto 1.5 dell'allegato E del d.p.g.r. 47/R/2025, le parole “minima/” sono soppresse.
2. Il punto 1.5.1 dell'allegato E del d.p.g.r. 47/R/2025, e la relativa nota 2, sono abrogati.
3. Al punto 2.4.19 dell'allegato E del d.p.g.r. 47/R/2025, la parola “100” è sostituita dalla seguente: “500”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 7 agosto 2026

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 “Testo unico del turismo”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2026, n. 21/R (Professioni turistiche e disposizioni transitorie per le strutture ricettive. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2025) soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 “Testo unico del turismo”)

INDICE

PREAMBOLO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto (art. 5 della l.r. 61/2024)

Capo II Accessibilità

Art. 2 Informazioni sull’accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 61/2024)

Titolo II INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. PROFILAZIONE

Capo I Informazione e Accoglienza Turistica

Art. 3 Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. 61/2024)

Art. 4 Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 5, comma 1, lettera c) della l.r. 61/2024)

Art. 5 Segni distintivi (art. 5, comma 1, lettera d) della l.r. 61/2024)

Art. 6 Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 5, comma 1, lettera e) della l.r. 61/2024)

Art. 7 Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 5, comma 1, lettera h) della l.r. 61/2024)

Capo II Profilazione

Art. 8 Contenuti e modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera f) della l.r. 61/2024)

Art. 9 Modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale (art. 5, comma 1, lettera g) della l.r. 61/2024)

Titolo III STRUTTURE RICETTIVE

Capo I Disposizioni comuni

Art. 10 Denominazione (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 11 Insegna (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 12 Manutenzione delle strutture ricettive (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 13 Strutture ricettive digital detox (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 14 Assistenza sanitaria (art. 48 della l.r. 61/2024)

Art. 15 Accesso di animali (art. 48 della l.r. 61/2024)

Capo II Strutture alberghiere

Art. 16 Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 17 Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 18 Servizi di ricevimento, portineria e alloggio (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 19 Camere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 20 Unità abitative (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 21 Dipendenze (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 22 Requisiti dei condhotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 23 Requisiti degli academy hotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

Art. 24 Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

Capo III Strutture all'aperto

Art. 25 Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 26 Requisiti dei campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 27 Aree di pertinenza della struttura (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 28 Accesso, viabilità e parcheggio (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 29 Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 30 Piazzole (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 31 Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 32 Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 33 Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 34 Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 35 Gestione dei rifiuti (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 36 Capacità ricettiva (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

Art. 37 Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

Capo IV Strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 38 Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 39 Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 40 Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 41 Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 42 Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Art. 43 Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

Capo V Strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 44 Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Art. 45 Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Art. 46 Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Art. 47 Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

Capo VI Residence

Art. 48 Disposizioni generali (art. 46 della l.r. 61/2024)

Art. 49 Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 5, comma 1, lettera m) della l.r. 61/2024)

Art. 50 Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

Capo VII Albergo diffuso

Art. 51 Requisiti e servizi minimi dell'albergo diffuso (art. 5, comma 1, lettera n) della l.r. 61/2024)

Titolo IV STABILIMENTI BALNEARI

Capo I Stabilimenti balneari (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 52 Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 53 Accesso di animali (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 54 Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 65 della l.r. 61/2024)

Art. 55 Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 5, comma 1, lettera p) della l.r. 61/2024)

Art. 56 Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera q) della l.r. 61/2024)

Titolo V PROFESSIONI TURISTICHE (2)

Capo I Professioni turistiche (2)

Art. 57 Abrogato (2)

Art. 58 Abrogato (2)

Art. 59 Abrogato (2)

Art. 60 Abrogato (2)

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 Disposizioni transitorie

Art. 62 Abrogazioni

Allegato A - Informazioni sull'accessibilità fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari

Allegato B - Caratteristiche e standard degli uffici e dei servizi di informazione e accoglienza turistica

Allegato C - Requisiti minimi per la classificazione degli alberghi

Allegato D - Requisiti minimi per la classificazione delle residenze turistico-alberghiere

Allegato E - Requisiti minimi per la classificazione dei campeggi

Allegato F - Requisiti minimi per la classificazione dei villaggi turistici

Allegato G - Requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle aree di sosta camper

Allegato H - Requisiti minimi per la classificazione dei marina resort

Allegato I - Requisiti minimi per la classificazione dei residence

Allegato J - Requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del turismo), ed in particolare l'articolo 5;

Vista la deliberazione n. 971 del 15 luglio 2025 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 22 luglio 2025;

Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 31 luglio 2025;

Visto il parere della competente struttura, di cui all'articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2025, n. 1164;

considerato quanto segue:

1. nella definizione delle informazioni sull'accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, si conferma, con alcuni adattamenti, lo schema adottato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale"), considerato che esso risponde a criteri di semplice compilazione da parte degli operatori ed agevole consultazione da parte delle persone con disabilità;
2. nell'ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica si disciplinano le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e gli standard dei relativi servizi, che devono essere svolti, quanto al servizio di informazione, con riferimento all'intero territorio regionale, e quanto al servizio di informazione e accoglienza con riferimento all'ambito ove gli uffici stessi sono ubicati; vengono inoltre definiti i segni distintivi degli uffici IAT, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione e per la costruzione e diffusione dei contenuti informativi e i requisiti e obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica;
3. nella definizione dei contenuti e delle modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, si definisce il set minimo di dati relativi all'utenza che accede agli stessi, richiamando poi quanto previsto nel disciplinare del Destination Management System (DMS), adottato da Fondazione Sistema Toscana e approvato dalla Giunta regionale; disciplinare a cui occorre far riferimento anche per l'attività di profilazione degli utenti del sito ufficiale della Destinazione Toscana;
4. nella definizione dei requisiti e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, in particolare di quelle per le quali la l.r. 61/2024 ha introdotto le innovazioni di maggior rilievo, nonché dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione delle norme previgenti;
5. nel disciplinare il sistema di classificazione delle strutture ricettive, si è dato applicazione alla legge, che ha ampliato fino a un massimo di cinque stelle (o ancora) la classificazione dei campeggi, villaggi turistici e marina resort, apportando comunque a tutte le previsioni inerenti la classificazione i necessari aggiornamenti, al fine di rendere il sistema nel suo complesso più

moderno e rispondente alle esigenze degli operatori e delle parti sociali coinvolte nel settore turistico-ricettivo;

6. riguardo alle caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa si conferma letteralmente quanto disposto dal d.p.g.r. 47/R/2018;

7. riguardo agli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, si opera una semplificazione e razionalizzazione della disposizione previgente;

8. *Abrogato (1)*;

9. *Abrogato (1)*;

10. di accogliere le raccomandazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti;

11. che la II Commissione consiliare - nella seduta del 23 luglio 2025 - ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

Si approva il presente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto (art. 5 della l.r. 61/2024)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale.

2. Agli effetti del presente regolamento per "Testo unico" si intende la l.r. 61/2024.

Capo II Accessibilità

Art. 2

Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell'allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.

2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato

testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Titolo II INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. PROFILAZIONE

Capo I Informazione e Accoglienza Turistica

Art. 3

Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. 61/2024)

1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. La possibilità di effettuare le prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all'esterno dell'edificio.
2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive dell'ambito territoriale di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici IAT sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l'impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l'impegno dell'ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.
3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all'utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in modo da essere perfettamente visibile all'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.

Art. 4

Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 5, comma 1, lettera c) della l.r. 61/2024)

1. Gli uffici IAT svolgono i servizi di informazione con riferimento all'intero territorio regionale e di informazione e accoglienza con riferimento all'ambito ove sono ubicati.
2. Gli uffici IAT sono preferibilmente collocati nei centri storici, o in prossimità delle principali attrattive turistiche, o nei pressi degli snodi viari rilevanti e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito, quali aeroporti, stazioni ferroviarie e porti o approdi turistici.
3. Gli standard tecnici relativi agli uffici e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto, sono definiti nell'allegato B.
4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Testo unico, tramite accreditamento disposto con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, sulla base delle verifiche effettuate da Fondazione Sistema Toscana con riferimento alla realizzazione del collegamento con l'ecosistema

digitale regionale per il turismo, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) del Testo unico, e dal Comune con riferimento all'attuazione delle disposizioni cui al presente regolamento.

Art. 5

Segni distintivi (art. 5, comma 1, lettera d) della l.r. 61/2024)

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici IAT sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza. Essi sono utilizzati per le insegne esterne, per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici, nonché per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia.
2. Le Comunità di ambito turistico possono affiancare al segno distintivo di cui al comma 1 un proprio segno distintivo rappresentante l'ambito di riferimento.

Art. 6

Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 5, comma 1, lettera e) della l.r. 61/2024)

1. Il materiale informativo presente negli uffici deve essere esaustivo dell'offerta turistica della Comunità d'ambito turistico e dei prodotti turistici di riferimento.
2. Il materiale informativo deve essere opportunamente esposto e reso disponibile all'utenza nell'area di attesa dell'ufficio.

Art. 7

Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 5, comma 1, lettera h) della l.r. 61/2024)

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa, fondazioni di partecipazione, purché aventi come oggetto sociale anche l'esercizio di tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia. I servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.
3. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), mediante convenzione ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto legislativo.
4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne, la propria presenza all'interno dell'ufficio IAT.

Capo II Profilazione

Art. 8

Contenuti e modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera f) della l.r. 61/2024)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d) del Testo unico, effettua i trattamenti di dati personali, privati degli elementi identificativi diretti, avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati di cui all'Allegato B e dei dati conferiti volontariamente dai turisti e trasmessi dagli IAT, in attuazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico.
2. I Comuni associati nelle Comunità di ambito turistico effettuano i trattamenti di dati personali, privati degli elementi identificativi diretti, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c) del Testo unico, a mezzo dell'elaborazione dei dati conferiti volontariamente dai turisti agli IAT territorialmente competenti.
3. Le tipologie di dati oggetto del trattamento, i flussi di dati, i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto sono definite con la deliberazione della Giunta regionale che approva il disciplinare del Destination Management System (DMS), quale ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'articolo 14 del Testo unico.

Art. 9

Modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale (art. 5, comma 1, lettera g) della l.r. 61/2024)

1. La Regione effettua i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'articolo 18 del Testo unico, ovvero di promozione turistica e di promozione e marketing turistico digitale, avvalendosi rispettivamente di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati raccolti a mezzo dei portali istituzionali e dei dati conferiti volontariamente dagli interessati agli IAT e da questi trasmessi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del medesimo Testo unico.
2. I Comuni associati nelle Comunità di ambito turistico effettuano i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 17, comma 3, del Testo unico, tramite l'elaborazione dei dati conferiti volontariamente dai turisti che accedono agli uffici IAT territorialmente competenti.
3. La Regione effettua i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del Testo unico, avvalendosi di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati raccolti a mezzo dei portali istituzionali.
4. Le tipologie di dati oggetto del trattamento, i flussi di dati, i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto sono definite con deliberazione della Giunta regionale che approva il disciplinare del Destination Management System (DMS), quale ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'articolo 14 del Testo unico.

Titolo III STRUTTURE RICETTIVE

Capo I Disposizioni comuni

Art. 10

Denominazione (art.48 della l.r. 61/2024)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune, oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.

2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non sia trascorso dall'effettiva cessazione il periodo che liberalizza l'uso della denominazione, ai sensi della normativa statale in materia.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
4. L'utilizzo del termine "suite" è consentito esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere.

Art. 11

Insegna (art.48 della l.r. 61/2024)

1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l'insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
2. L'insegna o la targa delle dipendenze di un albergo o di una residenza turistico alberghiera, nonché delle unità immobiliari associate all'albergo ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del Testo unico, deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura "dipendenza", il livello di classificazione della dipendenza medesima e l'eventuale propria denominazione.

Art. 12

Manutenzione delle strutture ricettive (art.48 della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive devono essere mantenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurarne la completa funzionalità e la fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 13

Strutture ricettive digital detox (art.48 della l.r. 61/2024)

1. Per struttura ricettiva "digital detox" si intende una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
2. La struttura ricettiva "digital detox" può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Art. 14

Assistenza sanitaria (art.48 della l.r. 61/2024)

1. Ogni struttura ricettiva deve avere le dotazioni di pronto soccorso prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere presente un locale ove, all'occorrenza, sia fornita l'assistenza di primo soccorso, con presenza di lettino e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale.

Art. 15

Accesso di animali (art.48 della l.r. 61/2024)

1. La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose e gestiti in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.

2. Per i cani si applica l'articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").

Capo II Strutture alberghiere

Art. 16

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per i condhotel.

2. Le strutture ricettive alberghiere devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 17

Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
- b) relativamente agli alberghi nei quali non tutte le camere sono dotate di locale bagno privato, almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, con minimo di uno per ogni piano, oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;
- c) relativamente agli alberghi che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, almeno un locale bagno per ogni piano in cui è situato un locale comune;
- d) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
- e) almeno un locale ad uso comune;
- f) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.

3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti:

- a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno privato;
- b) almeno un locale ad uso comune;
- c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.

4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso immobiliare e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all'articolo 18, comma 1.

5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 18

Servizi di ricevimento, portineria e alloggio (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

- 1. I servizi di ricevimento e di portineria devono essere posti in un'area apposita all'ingresso della struttura ricettiva.
- 2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 19

Camere (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

- 1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
- 2. La camera può essere dotata di locale bagno privato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno privato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".
- 3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.
- 4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:
 - a) 10 metri quadrati per alberghi con una o due stelle e residenze turistico-alberghiere con due stelle;
 - b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con tre stelle;
 - c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con quattro stelle;
 - d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.
- 5. La deroga di cui al comma 4 non decade se l'albergo o la residenza turistico-alberghiera effettua interventi edilizi che riguardano esclusivamente i locali e le aree comuni. Se l'intervento riguarda le camere, la deroga decade per le camere oggetto dell'intervento, salvo che l'intervento sia qualificabile di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non incidente sulla parte strutturale della camera. Resta fermo che un intervento edilizio sulle camere di cui al comma 4 che

genera un aumento della capacità ricettiva comporta comunque la decadenza dalla deroga per le camere oggetto dell'intervento.

Art. 20

Unità abitative (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Per unità abitativa si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno privato.
3. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b) del Testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica l'articolo 19, comma 3. La superficie minima dell'area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.

Art. 21

Dipendenze (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a 200 metri dalla casa madre. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

Art. 22

Requisiti dei condhotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione turistico ricettiva sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Art. 23

Requisiti degli academy hotel (art. 5, comma 1, lettera i) della l.r. 61/2024)

1. L'academy hotel deve possedere:
 - a) i requisiti previsti per gli alberghi classificati a quattro o cinque stelle;
 - b) i requisiti specifici relativi ai percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di alta formazione, ai sensi dell'articolo 26 del Testo unico, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per la formazione regolamentata eventualmente esercitata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione.

Art. 24

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati rispettivamente negli allegati C e D.
2. Ai sensi dell'articolo 51 del Testo unico, i condhotel sono classificati con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La dipendenza deve avere lo stesso livello di classificazione della casa madre e a tal fine le camere o unità abitative devono possedere i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell'allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse devono essere assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.
4. Per le dipendenze autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di una classificazione inferiore a quella della casa madre.

Capo III Strutture all'aperto

Art. 25

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive all'aperto, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.
2. Le strutture ricettive all'aperto devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 26

Requisiti dei campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. I campeggi e i villaggi turistici devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 27 a 35, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono essere mantenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.
3. Le aree di sosta camper devono possedere i requisiti di cui agli articoli 27 commi 2, 3, 4 e 6, 28 comma 2, 29 commi 1 e 2, 33, 34 e 35, nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato G.
4. I marina resort devono possedere, nell'ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014, nonché tutti i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione ad una ancora.

Art. 27

Aree di pertinenza della struttura (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura del gestore. I servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, il punto vendita al dettaglio devono essere situati nelle aree destinate ai servizi.
2. Il centro benessere e le attrezzature per attività sportive, motorie, ludiche e ricreative possono non essere situate nelle aree destinate ai servizi all'interno della struttura.
3. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
4. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
5. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative urbanistiche, edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
6. All'interno dei campeggi, villaggi turistici e marina resort deve essere presente un punto vendita al dettaglio di generi alimentari, per una superficie non superiore a quella di un esercizio di vicinato, come definito dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). L'obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico nel raggio di 500 metri.
7. Le aree di sosta camper possono essere dotate di un punto vendita al dettaglio di generi alimentari, per una superficie non superiore a quella di un esercizio di vicinato, come definito dalla l.r. 62/2018.

Art. 28

Accesso, viabilità e parcheggio (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, dei mezzi di trasporto e pernottamento combinati, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Le aree destinate a parcheggio possono essere situate anche esternamente alla struttura, purché contigue alla stessa e comunque entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali

casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.

4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 29

Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito 24 ore su 24. Nelle aree di sosta camper il servizio può essere predisposto tramite videosorveglianza.

2. Il servizio di ricevimento deve essere posto in un'area apposita all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dodici ore giornaliere. Nelle aree di sosta camper il servizio può essere svolto anche mediante mezzi di identificazione a distanza, sulla base delle disposizioni delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 30

Piazzole (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.

2. Per equipaggio si intende l'insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.

3. Su richiesta dei clienti è consentito, da parte di uno stesso equipaggio, l'occupazione di una stessa piazzola con più mezzi di pernottamento, fino ad un massimo di sei persone per piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.

4. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.

5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.

6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.

7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all'avvio dell'attività.

8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell'allegato E per i campeggi e minima non inferiore a quanto stabilito nell'allegato F per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.

10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 31

Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.

Art. 32

Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 29, comma 1, del Testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
- b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
- c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
- d) presa di corrente all'interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
- e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
- f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola per le strutture classificate a una e due stelle e al 70 per cento per le strutture classificate a tre, quattro e cinque stelle, fermo restando che la superficie permeabile complessiva delle piazzole allestite sia superiore al 50 per cento.

2. Le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.

3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

4. Per l'allestimento, nelle aree libere di uso comune dei campeggi, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del Testo unico, si osservano le lettere a), b), c), e d) del comma 1.

Art. 33

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da certificati di analisi eseguiti da un laboratorio accreditato ed a seguito di parere positivo dell'Azienda USL. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi, l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.

3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.

5. I servizi idrosanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

6. Ciascun edificio adibito ai servizi idrosanitari deve prevedere unità indipendenti, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.

10. I servizi igienici devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati.

11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.

12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.

14. Deve essere presente un sistema camper-service, ovvero un area tecnica dedicata alla raccolta delle acque grigie e nere e al rifornimento di acqua potabile, dotato di: area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo; colonnina multifunzione per lo scarico dei reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile. Il camper-service deve essere realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e posizionato in un'area preferibilmente riservata e non vicina alle piazzole. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a venti metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle operazioni di scarico e carico.

15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.

16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio accreditato e attestante il rispetto dei parametri stabiliti per l'acqua in distribuzione.

Art. 34

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).

2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi.

Art. 35

Gestione dei rifiuti (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantiti da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.

3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere gestiti mediante raccolta differenziata con recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, posti in zone idonee in modo da evitare disagi agli ospiti. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, devono essere assicurati almeno una volta al giorno.

Art. 36

Capacità ricettiva (art. 5, comma 1, lettera j) della l.r. 61/2024)

1. Nei campeggi, villaggi turistici e aree di sosta camper la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 37

Classificazione(art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

1. I campeggi, i villaggi turistici e i marina resort devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti minimi elencati:

- a) nell'allegato E per i campeggi;
- b) nell'allegato F per i villaggi turistici;
- c) nell'allegato H per i marina resort.

Capo IV Strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 38

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. Le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

Art. 39

Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
- b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei settecento metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di settecento metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;

- c) un servizio igienico ogni dieci posti letto effettivi, una vasca da bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
- d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- d) ricevimento e portineria almeno dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;
- e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
- f) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
- g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 40

Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. Gli ostelli devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 39, salvo quanto indicato nel presente articolo.

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 39, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) ricevimento e portineria almeno dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24 ;
- e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
- f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 41

Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;
 - b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) cassetta di pronto soccorso;
 - e) servizi igienico-sanitari.
2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile 24 ore su 24;
 - e) conoscenza della lingua inglese o di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.
3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 42

Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;
 - b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
 - e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.
4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 43

Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 5, comma 1, lettera k) della l.r. 61/2024)

1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Capo V Strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 44

Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico.
2. Per le camere a più di due letti la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. L'installazione di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto.
4. Le unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Testo unico.
5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolino.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia giornaliera dei locali;
 - b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) addetto reperibile 24 ore su 24;
 - e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.
7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 62/2018.

Art. 45

Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, nonché i requisiti di cui all'articolo 44, commi 2, 3, 4 e 5.
2. I bed and breakfast devono disporre di un'area attrezzata per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'articolo 44, comma 6.

Art. 46

Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- d) addetto reperibile 24 ore su 24;
- e) ricevimento degli ospiti;
- f) televisore;
- g) frigorifero;
- h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell'immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito. All'interno della struttura deve essere esposto il regolamento condominiale per l'utilizzo dei servizi comuni.

Art. 47

Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 5, comma 1, lettera l) della l.r. 61/2024)

1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i requisiti ed i servizi minimi: a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere; b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande; c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Nelle residenze d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) portineria almeno dodici ore al giorno;
 - b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
 - c) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
 - e) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
 - f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'articolo 52 della l.r. 62/2018.

Capo VI Residence

Art. 48

Disposizioni generali (art. 46 della l.r. 61/2024)

1. I residence sono realizzati su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

Art. 49

Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 5, comma 1, lettera m) della l.r. 61/2024)

1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico, i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;
- b) i requisiti indicati nell'allegato I come obbligatori per la classificazione a due chiavi;
- c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità abitative siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

2. Il servizio di ricevimento e portineria è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno dodici ore al giorno.

3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 50

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della l.r. 61/2024)

1. I residence devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati nell'allegato I.

Capo VII Albergo diffuso

Art. 51

Requisiti e servizi minimi dell'albergo diffuso (art. 5, comma 1, lettera n) della l.r. 61/2024)

1. Gli alberghi diffusi devono possedere i requisiti ed i servizi minimi elencati nell'allegato J.

Titolo IV STABILIMENTI BALNEARI

Capo I Stabilimenti balneari

Art. 52

Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare (art. 65 della l.r. 61/2024)

- 1. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
- 2. All'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Art. 53

Accesso di animali (art. 65 della l.r. 61/2024)

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli

animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

2. Per i cani si applica l'articolo 21 della l.r. 59/2009.

Art. 54

Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 65 della l.r. 61/2024)

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;

oppure, in alternativa:

a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);

b) un locale, anche ad uso non esclusivo, con fasciatoio per neonati;

c) per le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un locale o area per il rimessaggio delle attrezzature per la balneazione e per gli sport da spiaggia e acquatici;

d) due servizi igienici, oltre quello adibito all'uso delle persone con disabilità ai sensi della normativa statale in materia, ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati;

e) almeno una doccia fredda e una doccia calda in cabina, oppure in area delimitata e chiusa in modo da garantire la riservatezza, che utilizzano acqua potabile; qualora lo stabilimento balneare non sia servito da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da certificati di analisi eseguiti da un laboratorio accreditato ed a seguito di parere positivo dell'Azienda USL;

f) almeno una doccia in prossimità della battigia e un lavapiedi; fermo restando quanto prescritto alla lettera e), le docce, sia in cabina che all'aperto, e i lavapiedi presenti nello stabilimento possono utilizzare acqua dei pozzi artesiani, secondo le prescrizioni dell'Azienda USL, indicando chiaramente, con l'uso di cartellonistica, la non potabilità dell'acqua; è comunque necessario garantire la separazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso;

g) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell'attività balneare e l'uso delle aree demaniali marittime;

h) un sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;

i) conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento; j) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;

k) custodia valori da parte del gestore.

3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone con ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 120 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili. Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la larghezza minima delle passerelle deve essere pari ad almeno 90 centimetri.

4. Ogni stabilimento balneare deve avere la disponibilità di almeno un ausilio specifico per la balneazione delle persone con ridotta capacità motoria.

5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

6. La distribuzione dei punti ombra deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell'utenza.

7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari "digital detox" nei propri strumenti di pubblicizzazione.

8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l'arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell'impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 55

Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative (art. 5, comma 1, lettera p) della l.r. 61/2024)

1. Nelle more dell'adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concesionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all'ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:

- a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio;
- b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;
- c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non

amovibili.

Art. 56

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera q) della l.r. 61/2024)

1. Alle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, del Testo unico, è consentito l'accesso e la fruizione anche da parte del pubblico generico, a condizione che per tali attività lo stabilimento sia in possesso delle abilitazioni per l'esercizio al pubblico.

2. Le attività accessorie sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

3. Le norme urbanistico edilizie comunali stabiliscono ulteriori requisiti per le aree ed immobili degli stabilimenti balneari oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) per lo svolgimento dell'attività accessoria di pubblico spettacolo o intrattenimento.

4. In relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2 quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche.

Titolo V PROFESSIONI TURISTICHE (2)

Capo I Professioni turistiche (2)

Art. 57

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 5, comma 1, lettera r) della l.r. 61/2024) (2)

Abrogato

Art. 58

Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) della l.r. 61/2024) (2)

Abrogato

Art. 59

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera t) della l.r. 61/2024) (2)

Abrogato

Art. 60

Tessera di riconoscimento (art. 96, comma 2, e art.103, comma 2, della l.r. 61/2024) (2)

Abrogato

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

*Art. 61**Disposizioni transitorie*

1. *Le aree di sosta camper esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall'allegato G entro sei mesi dalla predetta data. (3)*
2. *Le disposizioni di cui all'articolo 2 acquistano efficacia per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari dalla data di messa a disposizione delle stesse, da parte della Giunta regionale, dell'apposita piattaforma telematica sulla quale deve essere compilato lo schema di cui all'allegato A.*
3. *Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, (4) le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dal medesimo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica e di cause non imputabili al titolare e/o gestore.*

3bis. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i residence esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto rispettivamente dagli allegati C, D, E, F, H ed I entro il 31 ottobre 2027. (5)

*Art. 62**Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
 - a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale");

- b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 25/R (Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale”);
- c) gli articoli 5 e 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, 26 luglio 2023, n. 30/R (Regolamento di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023).

Note

1. *Punto abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 1.*
2. *Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 1. La formula abrogativa, correttamente, fa riferimento agli articoli. Poichè gli articoli costituivano l'intero contenuto del Titolo V Professioni turistiche e del Capo I Professioni turistiche, anche queste partizioni si intendono abrogate.*
3. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 2.*
4. *Parole inserite con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 2.*
5. *Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 2.*
6. *Parole dell'allegato E soppresse con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 3.*
7. *Punto dell'allegato E abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 3.*
8. *Nota dell'allegato E abrogata con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 3.*
9. *Parola dell'allegato E sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2026, n. 21/R, art. 3.*

Allegato A

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE E DAGLI STABILIMENTI BALNEARI

Parte I				
Informazioni				
1	STRUTTURE RICETTIVE			
1.1	PARCHEGGIO			
	Presenza di parcheggio	SI/	NO	
	Presenza di posto auto riservato (se sì, indicare il numero)	SI/	NO	numero _____
	Presenza di posto auto riservato coperto (se sì, indicare il numero)	SI/	NO	numero _____
	distanza del parcheggio riservato dall'ingresso			metri (circa) _____
	Tipologia del fondo del percorso			
	asfaltato	SI/	NO	
	sterrato	SI/	NO	
	ghiaia	SI/	NO	
	altro			descrivere:
	Stato di manutenzione del percorso			
	compatto	SI/	NO	
	sconnesso	SI/	NO	
	altro			descrivere:
	Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	SI/	NO	
	se SI, indicare se sono superabili tramite:			
	- rampa inclinata	SI/	NO	
	se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza	SI/	NO	
	- servo-scala	SI/	NO	
	- piattaforma elevatrice	SI/	NO	
	- altro			descrivere:
	Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI/	NO	
	Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI/	NO	
1.2	INGRESSO			
	Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se sì, indicare il numero)	SI/	NO	numero _____
	- Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	SI/	NO	dx _____ sx _____
	Presenza di rampa inclinata	SI/	NO	
	se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza	SI/	NO	
	- Rampa inclinata con corrimano; se SI indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	SI/	NO	dx _____ sx _____ entrambi _____
	Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es.: piattaforma elevatrice, montascale, servo-scala)	SI/	NO	
	Presenza di dispositivo di chiamata del personale	SI/	NO	
	se SI, altezza inferiore a 90 cm	SI/	NO	
	Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI/	NO	
1.3	PORTA			
	Indicare la tipologia della porta (scorrevole/doppia porta/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole)			descrivere:
	Verso di apertura della porta: interno/esterno			interno _____ esterno _____
	Luce netta porta uguale o superiore a 75 cm	SI/	NO	
1.4	RECEPTION			

	Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota	SI/	NO	
	se SI, indicare se sono superabili tramite:			
	- rampa inclinata	SI/	NO	
	se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza	SI/	NO	
	- corrimano	SI/	NO	dx ____ sx ____ entrambi ____
	- gradini			numero ____
	- servo-scala	SI/	NO	
	- piattaforma elevatrice	SI/	NO	
	- altro			descrivere:
	Presenza di bancone	SI/	NO	
	se SI, l'altezza è inferiore a 90 cm	SI/	NO	
	Personale addetto all'accoglienza	SI/	NO	
	Orario del servizio di accoglienza			orario ____
	Personale multilingue	SI/	NO	
	se SI, indicare le lingue			descrivere:
	Personale formato come interprete LIS	SI/	NO	
	Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche	SI/	NO	
	Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone	SI/	NO	descrivere:
	Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone	SI/	NO	descrivere:
	Presenza ausili per i visitatori con disabilità	SI/	NO	
1.5	SERVIZI			
	Presenza di servizio igienico riservato persone con disabilità al piano della reception	SI/	NO	
	se è individuabile da segnaletica	SI/	NO	
	Modalità di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale	SI/	NO	
	Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico	SI/	NO	
	Servizio igienico adeguato a persone con difficoltà motorie	SI/	NO	
	Indicare la tipologia della porta (scorrevole/con maniglia)			descrivere:
	Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno			interno ____ esterno ____
	Luce netta della porta antibagno (se presente) e bagno uguale o superiore a 75 cm	SI/	NO	
	Caratteristiche del servizio igienico			
	tipologia wc: altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm	SI/	NO	
	tipologia wc: spazio libero lato dx-sx-frontale			dx ____ sx ____ frontale ____
	ai lati del wc ci sono sostegni	SI/	NO	
	pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra	SI/	NO	
	tipologia del lavabo: altezza uguale o inferiore a 65 cm	SI/	NO	
	tipologia del lavabo: colonna; sospeso			colonna ____ sospeso ____
	se è presente il sistema di allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante, altro)	SI/	NO	descrivere:
	indicare la distanza dell'uscita di sicurezza più vicina dal servizio igienico riservato			metri (circa) ____
	Presenza di cartelli informativi e di orientamento	SI/	NO	
	se SI, in che lingue			descrivere:
	Indicazioni tattili	SI/	NO	
	Qr code	SI/	NO	
	Testo a rilievo	SI/	NO	
	Braille	SI/	NO	
	App gratuita	SI/	NO	
	Presenza di mappe tattili	SI/	NO	
	Percorsi tattili, luminosi	SI/	NO	
	Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano	SI/	NO	
	Sistema di allarme	SI/	NO	
	se SI: sonoro, visivo, luminoso			descrivere:

	Presenza di spazi e aree specifiche	SI/	NO	
1.6	SICUREZZA			
	Presenza di sistema di allarme nella struttura	SI/	NO	
	se SI: sonoro, visivo, luminoso			descrivere:
	Presenza di piano di evacuazione	SI/	NO	
	collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso			descrivere:
	piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm	SI/	NO	
	indicazione dell'uscita di sicurezza più vicina alla reception	SI/	NO	
1.7	SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE			
	Indicare quale sistema è presente:			
	Ascensore	SI/	NO	
	luce netta porta uguale o superiore a 75 cm	SI/	NO	
	dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115 x 100	SI/	NO	
	pulsantiera interna/esterna	SI/	NO	
	tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o braille	SI/	NO	
	pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano	SI/	NO	
	indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani	SI/	NO	
	sistema d'allarme	SI/	NO	
	presenza di specchi all'interno	SI/	NO	
	presenza di corrimano/appoggi ischiatici	SI/	NO	
	Piattaforma elevatrice	SI/	NO	
	Montascale	SI/	NO	
	Scale	SI/	NO	
	rampe			numero _____
	dimensioni pianerottolo			mq (circa) _____
	corrimano			dx _____ sx _____ entrambi _____
1.8	RISTORAZIONE	SI/	NO	
	Se SI:			
	piano della sala ristorazione			numero _____
	la sala è raggiungibile con un sistema di collegamento verticale	SI/	NO	
	Se SI:			
	rampa inclinata	SI/	NO	
	ascensore	SI/	NO	
	piattaforma elevatrice	SI/	NO	
	servo-scale	SI/	NO	
	altro			descrivere:
	Possibilità di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione	SI/	NO	
	Se non è presente il frigo in camera, possibilità di conservare cibi e medicinali	SI/	NO	
	Menù multilingue	SI/	NO	
	Menù con foto, immagini, icone	SI/	NO	
	Menù con testo a rilievo, braille	SI/	NO	
	Menù con qr code	SI/	NO	
	Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI/	NO	
1.9	CAMERE			
	Numero di camere accessibili			numero _____
	Camere accessibili singole	SI/	NO	numero _____
	con bagno privato			numero _____
	Camere accessibili doppie	SI/	NO	numero _____
	con bagno privato			numero _____

Porta			
Sistema di illuminazione automatico	SI	NO	
Luce netta porta uguale o superiore a 75 cm	SI	NO	
Sistema di apertura porta (chiave, scheda magnetica, codice, altro)			descrivere:
Verso di apertura della porta (interno/esterno)			interno ____ esterno ____
Indicazione della porta con numero/lettera			numero ____ lettera ____
se numero/lettera sono: a rilievo; carattere ingrandito; braille	SI	NO	descrivere:
se c'è contrasto cromatico tra numero/lettera e sfondo	SI	NO	
se c'è contrasto cromatico tra porta e parete	SI	NO	
Camera			
Tipologia della pavimentazione			descrivere:
Tipologia del letto			descrivere:
Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100 x 120	SI	NO	
Servizio igienico			
Gradini per entrare in bagno	SI	NO	
Luce netta porta del bagno uguale o superiore a 75 cm	SI	NO	
Verso di apertura della porta (interno/esterno)			interno ____ esterno ____
Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm	SI	NO	
Doccetta laterale al wc	SI	NO	
Sostegni laterali al wc	SI	NO	
Tipologia lavabo			colonna ____ sospeso ____
Presenza di vasca o doccia			vasca ____ doccia ____
Presenza di sostegni nella doccia	SI	NO	
Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile	SI	NO	
Bordatura del piatto doccia	SI	NO	
Tipologia del sistema d'allarme			descrivere:
Piano di evacuazione	SI	NO	
Distanza dall'uscita di sicurezza			metri (circa) _____
Piscina	SI	NO	
Larghezza utile varco d'ingresso alla piscina			cm _____
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	SI	NO	
2 STABILIMENTI BALNEARI			
2.1 PARCHEGGIO			
Presenza di parcheggio	SI	NO	
Presenza di posto auto riservato (se sì, indicare il numero)	SI	NO	numero _____
Presenza di posto auto riservato coperto (se sì, indicare il numero)	SI	NO	numero _____
distanza del parcheggio riservato dall'ingresso			metri (circa) _____
Tipologia del fondo del percorso			
asfaltato	SI	NO	
sterrato	SI	NO	
ghiaia	SI	NO	
altro			descrivere:
Stato di manutenzione del percorso			
compatto	SI	NO	
sconnesso	SI	NO	
altro			descrivere:
Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	SI	NO	
se SI, indicare se sono superabili tramite:			
rampa inclinata	SI	NO	
se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza	SI	NO	
servo-scala	SI	NO	

	piattaforma elevatrice	SI/	NO	
	altro			descrivere:
2.2	INGRESSO			
	Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se sì, indicare il numero)	SI/	NO	numero _____
	Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	SI/	NO	dx _____ sx _____
	Presenza di rampa inclinata	SI/	NO	
	se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza	SI/	NO	
	Rampa inclinata con corrimano; se SI indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	SI/	NO	dx _____ sx _____ entrambi _____
	Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es.: piattaforma elevatrice, montascale, servo-scala)	SI/	NO	
	Presenza di dispositivo di chiamata del personale	SI/	NO	
	se SI, altezza inferiore a 90 cm	SI/	NO	
	Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI/	NO	
2.3	SERVIZI			
	Possibilità di prenotazione dei servizi erogati dalla struttura (prenotazione ombrelloni/lettini/spogliatoi)	SI/	NO	
	via telefono	SI/	NO	
	via web	SI/	NO	
	in loco	SI/	NO	
	Postazione per l'accoglienza/reception	SI/	NO	
	Presenza di bancone	SI/	NO	
	se SI, l'altezza è inferiore a 90 cm	SI/	NO	
	Personale multilingue	SI/	NO	
	se SI, indicare le lingue			descrivere:
	Personale formato come interprete LIS	SI/	NO	
	Personale formato per l'accoglienza/assistenza di persone con esigenze specifiche	SI/	NO	
	Presenza di servizio igienico riservato a persone con disabilità	SI/	NO	
	se è individuabile da segnaletica	SI/	NO	
	Modalità di utilizzo del servizio igienico: senza contattare il personale	SI/	NO	
	Modalità di utilizzo del servizio igienico: contattando il personale	SI/	NO	
	Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico	SI/	NO	
	Possibilità di utilizzare le docce	SI/	NO	
	se SI, indicare se sono a pagamento	SI/	NO	
	Tipologia delle docce			descrivere:
	Presenza di cartelli informativi e di orientamento	SI/	NO	
	Se SI: in che lingue			descrivere:
	Indicazioni tattili	SI/	NO	
	Qr code	SI/	NO	
	Testo a rilievo	SI/	NO	
	Braille	SI/	NO	
	App gratuita	SI/	NO	
	Presenza di mappe tattili	SI/	NO	
	Percorsi tattili, luminosi	SI/	NO	
	Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano	SI/	NO	
	Sistema di allarme	SI/	NO	
	se SI: sonoro, visivo, luminoso			descrivere:
	Indicare la distanza dall'uscita di sicurezza più vicina al servizio igienico riservato			metri (circa) _____
	Presenza di spazi e aree specifiche	SI/	NO	

2.4	ATTREZZATURE			
	Lettini rialzati	SI/	NO	
	Distanza tra i lettini uguale o superiore a 75 cm	SI/	NO	
	Percorsi facilitati per raggiungere spazi e attrezzature della struttura	SI/	NO	
	lunghezza			metri (circa) _____
	larghezza uguale o superiore a 90 cm	SI/	NO	
	fondo			descrivere:
	Disponibilità di ausili per raggiungere la spiaggia	SI/	NO	
	Disponibilità di ausili per fare il bagno in mare/piscina	SI/	NO	
	Family friendly zone	SI/	NO	
	Postazione di primo soccorso	SI/	NO	
	Postazione per defibrillatore	SI/	NO	
2.5	RISTORAZIONE	SI/	NO	
	Se SI:			
	localizzazione della sala/zona ristorazione			descrivere:
	se la sala/zona è raggiungibile con un sistema di collegamento verticale	SI/	NO	
	Se SI:			
	rampa inclinata	SI/	NO	
	gradini	SI/	NO	
	piattaforma elevatrice	SI/	NO	
	servo-scale	SI/	NO	
	altro			descrivere:
	Orari di erogazione dei pasti			descrivere:
	Tipologia del percorso per raggiungere lo spazio ristorazione			descrivere:
	Possibilità di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione	SI/	NO	
	Possibilità di conservare cibi e medicinali	SI/	NO	
	Menù multilingue	SI/	NO	
	Menù con foto, immagini, icone	SI/	NO	
	Menù con testo a rilievo, braille	SI/	NO	
	Menù con QR code	SI/	NO	
	Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI/	NO	
	Parte II			
	Modalità di erogazione delle informazioni			
3	Requisiti dei canali di diffusione delle informazioni (per tutti gli operatori)			
3.1	SITO INTERNET			
	Sito conforme a:			
	Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium)	SI/	NO	
	Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici)	SI/	NO	
	Contenuti:			
	Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese)	SI/	NO	altre: _____
	Immagini e foto con descrizioni/didascalie multilingue	SI/	NO	
	Linguaggio semplificato	SI/	NO	
	Contrasto cromatico tra testo e sfondo	SI/	NO	
	Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover)	SI/	NO	
	Leggibilità agevolata	SI/	NO	
	Data di aggiornamento dell'informazione erogata	SI/	NO	
3.2	BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE CARTACEE			

	Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese)	SI	NO	
	Immagini e foto con descrizioni/didascalie multilingue	SI	NO	
	Linguaggio semplificato	SI	NO	
	Contrasto cromatico tra testo e sfondo	SI	NO	
	Qr code	SI	NO	
	Data di aggiornamento dell'informazione erogata	SI	NO	
3.3	VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI			
	Video con sottotitoli (monolingua/multilingue).	SI	NO	
	Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni).	SI	NO	
	Indicazioni sulla qualità delle informazioni			
	<u>Semplicità e chiarezza</u>			
	L'informazione deve essere erogata mediante linguaggio semplificato, quindi mediante linguaggio facile da leggere e da capire per tutti. Frasi brevi, dal costruito semplice, con sequenza "soggetto, predicato/verbo, complemento oggetto", verbi preferibilmente in forma attiva, vocaboli di uso comune, non inconsueti e/o obsoleti, evitando acronimi e sigle, a meno che questi non siano sempre esplicitati per esteso.			
	L'informazione deve fornire indicazioni precise e ben comprensibili anche a persone con difficoltà di apprendimento, difficoltà intellettive e/o relazionali (riferimento al "plain language", linguaggio che fornisce informazioni con modalità quanto più semplice ed efficace possibile)			
	<u>Immediatezza</u>			
	L'informazione erogata deve essere recepita in modo quanto più rapido e veloce possibile, deve quindi essere capita con chiarezza già in prima lettura. Grazie all'utilizzo non solo del linguaggio semplificato ma anche di immagini, icone, "parole chiave", slogan. L'informazione fornita non deve causare confusione o fraintendimenti, dubbi, domande aggiuntive.			
	<u>Sicurezza e veridicità</u>			
	L'informazione erogata deve garantire l'esattezza e la certezza delle indicazioni fornite. Non deve essere causa di incertezza, diffidenza, dubbi da parte di chi ne viene a contatto.			
	Le immagini e le fotografie utilizzate per fornire informazioni e/o a supporto di queste devono rispondere al vero, e alla situazione quanto più attuale possibile. Devono essere supportate da didascalia (multilingue) e dalla data di riferimento.			
	<u>Aggiornamento</u>			
	L'informazione erogata deve essere riferita alla situazione quanto più attuale possibile. Bisogna indicare sempre la data cui fa riferimento l'informazione riportata, o indicare la tempistica relativa all'aggiornamento delle informazioni.			
	<u>Fruibilità</u>			
	L'informazione deve essere aperta a tutti, indipendentemente dal livello di istruzione e/o di condizione psico-fisica di chi legge, e dalle modalità con cui viene erogata (canali). L'informazione deve essere fornita mediante più canali di diffusione al fine di essere reperita dal più ampio numero di utenti possibile e per rispondere alle più ampie esigenze possibili.			

Allegato B

CARATTERISTICHE E STANDARD DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

1) Caratteristiche e standard tecnici

a) Localizzazione e accessibilità

Gli uffici devono essere facilmente raggiungibili, accessibili alle persone con disabilità, sia dall'esterno che all'interno, oltreché opportunamente segnalati.

b) Insegne

Gli uffici devono essere contrassegnati, internamente ed esternamente, dall'apposito segno distintivo.

c) Caratteristiche delle strutture e degli arredi

La superficie destinata al pubblico non può, di norma, essere inferiore a dieci metri quadrati.

Dove possibile deve essere presente una zona espressamente riservata al ricevimento dell'utenza, dotata di una zona per l'attesa.

Gli arredi devono essere caratterizzati da un'adeguata omogeneità e coerenza di stile e devono essere mantenuti in ottimo stato di conservazione.

d) Dotazioni

Gli uffici devono essere dotati di: almeno un personal computer a disposizione dell'utenza, con connessione internet; wi-fi gratuito per gli utenti; una stampante a colori; telefono con segreteria telefonica; fotocopiatrice.

La segreteria telefonica deve essere impostata in modo da fornire nei momenti di chiusura degli uffici, in almeno due lingue (italiano e inglese), l'indicazione degli orari di apertura dell'ufficio o il numero di altro ufficio a cui rivolgersi.

Nell'area di attesa devono essere collocate cartine relative alla località, nelle quali risultino in evidenza gli uffici di informazione turistica, devono essere esposti calendari aggiornati degli eventi in programma, numeri di telefono utili e di emergenza e il materiale informativo sull'ambito turistico, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi, nonché sulla Toscana.

2) Caratteristiche e standard relative ai servizi

a) Orari di apertura

La Comunità d'ambito turistico individua per ogni ufficio i periodi ed i giorni di apertura, sulla base della stagionalità turistica.

Nei giorni di apertura gli uffici devono essere aperti almeno 4 ore.

Gli orari devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno e riportati nel materiale informativo, nonché sugli strumenti di comunicazione presenti sul web.

b) Personale

Gli uffici devono assicurare la presenza per tutta la durata dell'orario di apertura di almeno un addetto adeguatamente preparato all'informazione e accoglienza turistica.

Il personale addetto deve possedere almeno il diploma di scuola media superiore, deve saper operare con gli strumenti informatici e telematici e possedere la conoscenza almeno di livello B1, ai sensi del Quadro comune europeo di

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua inglese e di almeno una lingua compresa tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese.

Il personale addetto deve frequentare periodicamente corsi di formazione per l'aggiornamento delle conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici della Toscana, nonché sulla governance del turismo regionale e l'accoglienza, organizzati dalle Comunità di ambito turistico, dalle associazioni rappresentanti degli enti locali, dalla Regione e dalle agenzie regionali. La partecipazione ai corsi di formazione di cui sopra deve essere riportata in un apposito registro a cura del gestore dell'ufficio.

c) Modalità di erogazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica

Il personale addetto deve fornire informazioni precise e dettagliate relative all'ambito di appartenenza sui servizi turistici, con l'indicazione dei prezzi praticati, sui trasporti, sui pubblici esercizi, sulle strutture congressuali, sui servizi di pubblica utilità.

Il personale addetto deve saper dare informazioni esaurienti sulle risorse storiche, architettoniche, artistiche e naturalistiche, itinerari turistici, manifestazioni ed eventi, tempo libero e sport nell'ambito di appartenenza, indicando orari, localizzazioni e accessibilità.

Il personale addetto deve offrire assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per disservizi, mettendo a disposizione specifici modelli e aiutando nella relativa compilazione. I modelli devono contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del denunciante, con i riferimenti a cui trasmettere la risposta conseguente alla segnalazione;
- descrizione dettagliata del reclamo;
- individuazione dell'ente competente ed estremi della relativa comunicazione (a cura dell'ufficio).

L'ufficio assiste l'utenza al fine di effettuare il download dell'applicazione regionale contenente le informazioni in merito alle attrattive turistiche del territorio di riferimento e della Toscana.

Nell'ufficio devono essere presenti apposite schede con le quali l'utente può esprimere la valutazione sul grado di soddisfazione del servizio richiesto e fornire suggerimenti per il miglioramento del servizio.

d) Profilazione degli utenti

Il personale addetto deve compilare, per ogni utente, una scheda di rilevazione contenente i dati relativi alla nazionalità, alla fascia di età, al mezzo di trasporto utilizzato per giungere in Toscana e nel Comune, alla tipologia di informazioni richieste all'ufficio, nonché gli eventuali ulteriori dati ed informazioni previsti dal disciplinare del Destination Management System (DMS).

Allegato C						
REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI						
		Livelli di classificazione				
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
1	SERVIZI					
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria, a cura di personale addetto (1)	12	12	16	24	24
	(1) Per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, coadiutore, dipendente) assegnata allo specifico servizio in via prevalente					
1.2	Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata	X	X	X		
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio	X	X	X	X	X
1.4	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a mezzo di carrello. Il carrello è a disposizione della clientela che potrà utilizzarlo senza ausilio del personale	12	12	16		
1.5	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto				16	24
1.6	Servizio di prima colazione					
1.6.1	In sala apposita o destinata anche alla ristorazione			X	X	X
1.6.2	In sale comuni destinate anche ad altri usi		X			
1.6.3	Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente				X	X
1.7	Servizio bar					
1.7.1	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune da parte del personale addetto				12	16
1.7.2	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nei locali ad uso comune			12		
1.7.3	Punto di ristoro, anche con distributore automatico, nei locali ad uso comune	X	X			
1.7.4	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio bar nelle camere o unità abitative			12	16	16
1.8	Identificativi del personale					
1.8.1	Divise del personale addetto al ricevimento e al ristorante			X	X	X
1.9	Numero di lingue straniere correntemente parlate dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento (2)	1	1	1	2	3
	(2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua non necessariamente documentata con titolo di studio. Negli alberghi a 5 stelle si richiede la conoscenza delle lingue straniere distribuite fra tutto il personale addetto, con un minimo di due lingue straniere conosciute da ciascuno limitatamente al personale che eroga servizi direttamente al cliente					
1.10	Cambio della biancheria da bagno (3)					
1.10.1	a giorni alterni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente	X	X			
1.10.2	tutti i giorni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente			X	X	X
	(3) Per "biancheria da bagno" si intendono teli da bagno, asciugamani, salviette e tappetini. Il cambio deve essere effettuato senza eccezioni ad ogni cambio di cliente					
1.11	Cambio della biancheria da letto (4)					
1.11.1	tutti i giorni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente				X	X
1.11.2	a giorni alterni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente		X	X		
1.11.3	ogni tre giorni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente	X				
	(4) Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.					
1.12	Servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti					
1.12.1	con riconsegna nell'arco della giornata, se consegnata entro le ore 9					X
1.12.2	con riconsegna entro le 24 ore successive, se consegnata entro le ore 17				X	X
1.13	Pulizia nelle camere o unità abitative					

1.13.1	una volta al giorno	X	X	X		
1.13.2	una volta al giorno con riassetto pomeridiano (5)				X	X
	(5) Per gli esercizi a 4 stelle il servizio è erogato su richiesta del cliente					
1.14	Servizi di parcheggio (6)					
1.14.1	Posto auto per il 100% delle camere/unità abitative, con servizio di autorimessa assicurato 24 ore su 24 a cura del personale addetto, in garage o parcheggio all'aperto dell'esercizio, o in garage o parcheggio all'aperto esterno (anche in convenzione)					X
1.14.2	Posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche in convenzione (7)			X	X	
1.14.3	Messa a disposizione di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all'aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.				X	X
	(6) Tale obbligo non sussiste qualora il proprietario dell'albergo, in sede di definizione urbanistica e di autorizzazione all'attività, abbia corrisposto al comune di riferimento oneri finanziari sostitutivi dell'obbligo di parcheggio. La mancanza di tale servizio deve essere obbligatoriamente evidenziata negli strumenti di comunicazione della struttura ricettiva e nei portali online di intermediazione					
	(7) Per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012 l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto da reperire con convenzione					
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA					
2.1	Locale bagno comune e servizi igienici					
2.1.1	Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso garantendone l'accessibilità			X	X	X
2.1.2	Bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di wc, con minimo di uno per piano (8)	X				
2.1.3	Bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di wc, con minimo di uno per piano (8)		X			
	(8) Per locale bagno comune completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme					
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio. L'obbligo non sussiste per gli esercizi alberghieri a 1, 2 e 3 stelle il cui periodo di apertura sia compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre (9)	X	X	X	X	X
	(9) Per gli esercizi alberghieri a 4 e 5 stelle vi è l'obbligo nel 100% delle camere e unità abitative di rendere il riscaldamento regolabile dal cliente					
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere/unità abitative (10) (11)			X	X	X
	(10) L'obbligo di predisporre l'impianto di aria condizionata non sussiste per gli alberghi ubicati sopra 500 metri di altitudine					
	(11) Per gli alberghi a 3 stelle l'obbligo sussiste per le strutture avviate dopo l'entrata in vigore del regolamento					
2.4	Ascensore ad uso della clientela (12)		X	X	X	X
2.5	Ascensore di servizio o montacarichi (12)				X	X
	(12) Per gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012, l'obbligo degli ascensori e dei montacarichi sussiste se, in fase di ristrutturazione, tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per gli alberghi a 2 e 3 stelle situati in immobili esistenti al 28 dicembre 2012 l'obbligo sussiste solo per quelli con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)					
2.6	Servizi di connessione					
2.6.1	Computer a disposizione degli ospiti con connessione internet gratuita o connessione Wi-Fi free nelle aree comuni (13)		X	X	X	X
	(13) Tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura dichiari in tutti gli strumenti di comunicazione e intermediazione commerciale di essere "digital detox"					

2.7	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela (14)					
2.7.1	Almeno un locale, che può coincidere con la sala ristorazione o il bar	X				
2.7.2	Uno o più locali (esclusa eventuale sala ristorante e il bar se accessibile ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative sino alla ventesima, mq.0,5 per ogni camera oltre la ventesima		X			
2.7.3	Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al punto 2.7.2 per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012			10%	20%	30%
2.7.4	Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al punto 2.7.2 per gli esercizi realizzati dopo la data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012		10%	20%	30%	40%
2.7.5	Percentuale superficie minima della zona ricevimento rispetto alle misure di cui al punto 2.7.3 con il minimo di mq.25 (15)				20%	20%
	(14) Gli obblighi di cui al presente punto non si applicano agli esercizi alberghieri ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modificazioni					
	(15) Per gli immobili esistenti soggetti a ristrutturazione e/o trasformazione l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzate					
2.8	Bar					
2.8.1	Area bar				X	X
2.8.2	Banco bar posto in locale comune (16)			X		
	(16) Il banco bar si caratterizza per la presenza di dotazioni quali la macchina per caffè, il lavello, il frigo, l'acqua corrente					
2.9	Ristorante					
2.9.1	Posto in locale separato e distinto dagli altri locali comuni, utilizzabile anche come sala colazione					X
2.10	Sale a comune					
2.10.1	Sala separata per soggiorno e svago				X	X
2.10.2	Sala separata per riunioni					X
2.11	Guardaroba e/o deposito bagagli (17)				X	X
	(17) Non si applica agli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento 47/R/2018					
3	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLE CAMERE E DELLE UNITA' ABITATIVE					
3.1	Percentuale minima delle camere o unità abitative dotate di locale bagno privato completo (18)	40% (19)	60%	100%	100%	100%
	(18) Locale bagno dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, campanello di chiamata					
	(19) Tale requisito è obbligatorio per le strutture costruite successivamente alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012					
3.2	Riscaldamento (si veda il punto 2.2 e relative note)					
3.3	Aria condizionata (si veda il punto 2.3 e relative note)					
3.4	Arredi e forniture delle camere e delle unità abitative					
3.4.1	Arredamento di base costituito da letto con relativo comodino con punto luce, una seduta o poltrona per ciascun posto letto, illuminazione a parete o a soffitto, tavolino, un armadio uno specchio, un cestino per rifiuti. Il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti	X	X	X	X	X
3.4.2	Sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X	X	X
3.4.3	Uno scrittoio o tavolino con punto luce, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti (20)					X
	(20) Non lo stesso tavolino di cui al punto 3.4.1					
3.4.4	Lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio, presa di corrente nelle camere non servite da locale bagno privato	X	X			
3.4.5	Documentazione sull'albergo, anche in formato digitale			X	X	X
3.4.6	Documentazione sulla zona e/o sugli eventi, anche in formato digitale			X	X	X
3.4.7	Occorrente per scrivere e connessione internet attraverso rete wi-fi o cavo di collegamento (21)	X	X	X	X	X

	(21) Tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari in tutti gli strumenti di comunicazione e intermediazione commerciale di essere "Digital Detox"					
3.4.8	Angolo soggiorno arredato con almeno una poltrona o seduta in divano per ciascun posto letto					X
3.4.9	Percentuale di camere o unità abitative dotate di televisore (22)			100%	100%	100%
	(22) Per le strutture 4 e 5 stelle si prevede il televisore con programmazione dei canali internazionali e Tv satellitare (o analoga offerta anche se utilizzante diversa tecnologia di trasmissione)					
3.4.10	Percentuale di camere o unità abitative dotate di frigobar (23)			50%	100%	100%
	(23) Il requisito può essere soddisfatto per le strutture 3 e 4 stelle anche con l'installazione di un distributore automatico (ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)) al piano o nei locali comuni, sempre disponibile alla clientela, e un servizio di deposito in frigorifero comune su richiesta del cliente, ovvero la disponibilità del servizio bar di cui al punto 1.7.2 per 24h					
3.4.11	Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza				50%	100%
3.4.12	Telefono		X (24)	X	X	X
	(24) Negli alberghi a 2 stelle i telefoni in dotazione delle singole camere possono non essere abilitati alla chiamata esterna diretta					
3.4.13	Una presa elettrica per ciascun posto letto, lateralmente allo stesso		X	X	X	X
3.5	Arredi e forniture delle camere e delle unità abitative (25)					
	(25) Nelle camere non servite da locale bagno privato deve essere assicurata la dotazione privata del punto 3.5.1					
3.5.1	Set di asciugamani per persona (composto da telo da bagno, asciugamani e salvietta), tappetino, saponetta o detergente liquido, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti	X	X	X	X	X
3.5.2	Shampoo, bagno schiuma, cuffia per doccia			X	X	X
3.5.3	Asciugacapelli			X	X	X
3.5.4	Materiale pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici), spazzolino e dentifricio usa e getta o servizi alternativi (26)				X	X
	(26) Materiali disponibili su richiesta del cliente.					
3.5.5	Accappatoio da bagno a persona					X
3.6	Camere o unità abitative insonorizzate				X (27)	X
	(27) Tale requisito è obbligatorio per le strutture costruite successivamente alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012					
3.7	Chiamata del personale					
3.7.1	Chiamata diretta a mezzo telefono			X	X	X
3.7.2	Chiamata con campanello o citofono	X	X			

Allegato D					
REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE					
		Livelli di classificazione			
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
1	SERVIZI				
1.1	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e di portineria, a cura di personale addetto (1)	12	16	24	24
	(1) Negli esercizi classificati con 4 stelle per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via prevalente.				
1.2	Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata	X	X		
1.3	Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio	X	X	X	X
1.4	Servizio di prima colazione				
1.4.1	In sala apposita o destinata anche alla ristorazione			X	X
1.4.2	In sale comuni destinate anche ad altri usi		X		
1.5	Servizio di bar nel locale ove è ubicato, assicurato per numero di ore		12	16	24
1.6	Divise per il personale addetto al ricevimento e al ristorante		X	X	X
1.7	Conoscenza delle lingue da parte del personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento (2)	1	2	3	3
	(2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.				
1.8	Cambio biancheria da bagno (3)				
1.8.1	tutti i giorni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente			X	X
1.8.2	a giorni alterni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente	X	X		
	(3) Per "biancheria da bagno" si intendono teli da bagno, asciugamani, salviette e tappetini. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.				
1.9	Cambio biancheria da letto (4)				
1.9.1	tutti i giorni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente			X	X
1.9.2	a giorni alterni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente		X		
1.9.3	ogni tre giorni, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente	X			
	(4) Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.				
1.10	Pulizia nelle camere o unità abitative				
1.10.1	Una volta al giorno	X	X		
1.10.2	Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano			X	X
1.11	Servizio di lavaggio e stiratura biancheria per i clienti				
1.11.1	con riconsegna nell'arco della giornata se consegnata entro le ore 9				X
1.11.2	con riconsegna entro le 24 ore successive se consegnata entro le ore 17			X	
1.12	Servizi di parcheggio (5)				

	Posto auto per il 100% delle camere/unità abitative, con servizio di autorimessa assicurato 24 ore su 24 a cura del personale addetto, in garage o parcheggio all'aperto dell'esercizio, o in garage o parcheggio all'aperto esterno (anche in convenzione)				X
	Posto auto per almeno il 50% delle camere/unità abitative, reperibile anche in convenzione (6)		X	X	
	(5) Tale obbligo non sussiste qualora il proprietario dell'albergo, in sede di definizione urbanistica e di autorizzazione all'attività, abbia corrisposto al comune di riferimento oneri finanziari sostitutivi all'obbligo di parcheggio. La mancanza di tale servizio deve essere obbligatoriamente evidenziata negli strumenti di comunicazione della struttura ricettiva e nei portali online di intermediazione.				
	(6) Per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 87/R/2012 l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto da reperire con convenzione.				
1.13	Messa a disposizione di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui la struttura abbia disponibilità di un garage o parcheggio all'aperto proprio. Il requisito si intende rispettato anche nel caso in cui sia messo a disposizione una diversa tipologia di servizio di ricarica elettrica.			X	X
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA				
2.1	Almeno un locale bagno comune completo (dotato di: lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda, chiamata d'allarme) nella struttura (salvo immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm.)	X	X	X	X
2.2	Riscaldamento in tutto l'esercizio (7)	X	X	X	X
	(7) L'obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi il cui periodo di apertura sia compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per le residenze a 4 e 5 stelle per le quali l'obbligo sussiste sempre).				
2.3	Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere / unità abitative (8)			X	X
	(8) L'obbligo di predisporre l'impianto di aria condizionata non sussiste per le residenze ubicate sopra 500 m di altitudine.				
2.4	Ascensori ad uso della clientela (9)	X	X	X	X
2.5	Ascensori di servizio o montacarichi (9)			X	X
	(9) Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per le residenze a 2 o 3 stelle situate in immobili esistenti all'entrata in vigore del DPGR 46/R/2007 l'obbligo sussiste solo per quelle con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).				
2.6	Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela (10)				
2.6.1	Una sala per uso comune di almeno 30 mq. di superficie	X			
2.6.2	Uno o più locali (esclusa l'eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati) di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere o unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera o unità abitativa oltre la ventesima		X		
2.6.3	Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al punto 2.6.2			20%	30%
2.6.4	Incremento minimo (espresso in percentuale) delle misure di cui al punto 2.6.2, per gli esercizi di nuova realizzazione o realizzati dopo il 23 marzo 2000		10%	30%	40%
2.6.5	Percentuale superficie minima della zona di ricevimento rispetto alle misure di cui al punto 2.6.3 (col minimo di mq.25) (11)			20%	30%
	(10) Gli obblighi di cui al presente punto non si applicano agli esercizi ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm.				
	(11) Per gli immobili esistenti, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.				

2.7	Bar				
2.7.1	Banco bar posto in locale appositamente attrezzato o in locale comune		X	X	
2.7.2	Area bar				X
2.8	Ristorante				
2.8.1	Sala ristorante posta in locale apposito			X	X
2.9	Sale a comune				
2.9.1	Sala separata per soggiorno e svago			X	X
3	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLE UNITA' ABITATIVE (12)				
	(12) Qualora siano presenti nella residenza turistico-alberghiera delle camere, i loro requisiti devono corrispondere a quelli previsti per gli alberghi classificati con lo stesso numero di stelle. In caso di camere non servite da locale bagno privato deve anche essere rispettato il rapporto posti letto/locali bagno comuni.				
3.1	Composizione delle unità abitative (13)				
3.1.1	Monolocali attrezzati per cucina e pernottamento	X			
3.1.2	Monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento		X		
3.1.3	Unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per il pernottamento			X	X
	(13) L'attrezzatura di cucina comprende almeno i seguenti elementi: piano cottura, lavello con sgocciolatoio, frigorifero, contenitore per stoviglie.				
3.2	Dotazioni delle unità abitative				
3.2.1	Attrezzatura idonea alla preparazione e alla consumazione dei pasti	X	X	X	X
3.2.2	Dispositivo per il riscaldamento del cibo			X	X
3.2.3	Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 3 stelle (come previsto alla sezione 3 dell'allegato C)	X			
3.2.4	Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 4 stelle (come previsto alla sezione 3 dell'allegato C)		X	X	
	Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 5 stelle (come previsto alla sezione 3 dell'allegato C)				X
3.2.5	Percentuale delle unità abitative in cui il riscaldamento dell'ambiente è regolabile dal cliente		100%	100%	100%
3.2.6	Percentuale delle unità abitative in cui l'aria condizionata è regolabile dal cliente		100%	100%	100%
3.2.7	Percentuale delle camere o unità abitative dotate di televisore		100%	100%	100%
3.2.8	Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza a muro (14)		50%	100%	100%
	(14) Possono essere cassette singole ubicate non all'interno delle camere ma in un unico locale dell'albergo.				
3.3	Camere o unità abitative insonorizzate			X	X
3.4	Chiamata del personale diretta a mezzo numero telefonico	X	X	X	X

Allegato E						
REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI						
		Livelli di classificazione				
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE					
1.1	Parcheggio auto: numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio				30%	40%
1.2	Aree libere per uso comune, espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del campeggio (1)	10%	10%	10%	15%	20%
	(1) Escluse le aree destinate alla viabilità veicolare e pedonale.					
1.3	Aree sistemate a giardino non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.2				X	X
1.4	Ombreggiatura naturale delle aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva sistemata a piazzole	10%	10%	20%	30%	30%
1.5	Superficie (6) media delle piazzole espressa in mq.					
1.5.1	Abrogato (7)					
1.5.2	Superficie media delle piazzole espressa in mq.	60	70	80	90	90
	Abrogata (8)					
1.6	Messa a disposizione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici ogni 100 piazzole			X	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI					
2.1	Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	1	1	2	3	3
2.2	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie					
2.2.1	Almeno due volte al giorno	X	X	X	X	X
2.2.2	Con addetti diurni permanenti			X	X	X
2.3	Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi in appositi contenitori, almeno una volta al giorno	X	X	X	X	X
2.4	Installazioni igienico sanitarie di uso comune					
2.4.1	1 w.c. ogni 20 ospiti	X				
2.4.2	1 w.c. ogni 15 ospiti		X (3)	X	X	X
	(3) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 46/R/2007, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti.					
2.4.3	1 doccia chiusa ogni 30 ospiti	X				
2.4.4	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti		X	X		
2.4.5	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti				X	X
2.4.6	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio	X	X			
2.4.7	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio			X		
2.4.8	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio				X	X
2.4.9	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 50 ospiti	X				
2.4.10	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 40 ospiti		X			
2.4.11	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 30 ospiti			X	X	X
2.4.12	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (4)	X				
2.4.13	1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti (4)		X	X		
2.4.14	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (4)				X	X
	(4) Nei campeggi oltre 500 metri di altitudine al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.					
2.4.15	Lavabiancheria (5)			X	X	X
2.4.16	Asciugatrice (6)					X
	(5) Una macchina lavabiancheria sostituisce cinque lavatoi per panni.					
	(6) Una macchina asciugatrice ogni tre macchine lavabiancheria.					
2.4.17	Servizio di lavanderia e stireria				X	X
2.4.18	Asciugacapelli a muro (in ragione di almeno due per ogni zona servizi)			X	X	X

2.4.19	Servizi igienici accessibili a persone con disabilità (uno ogni 500 (9) persone)			X	X	X
2.4.20	Fasciatoio (uno ogni 100 persone)			X	X	X
2.5	Erogazione acqua calda (7)					
	(7) L'obbligo di erogazione dell'acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.					
2.5.1	In almeno il 50% delle docce chiuse	X	X			
2.5.2	In almeno il 70% di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria			X		
2.5.3	Nel 100% di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria				X	X
2.6	Dotazione delle piazzole con strutture installate a cura della gestione					
2.6.1	Attrezzature per il soggiorno all'aperto composte da 2 poltroncine o sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo			X	X	X
2.6.2	Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale sul numero complessivo delle strutture stesse		30%	50%	100%	100%
2.7	Attrezzature di ristoro					
2.7.1	Banco bar	X				
2.7.2	Bar in locale apposito		X	X		
2.7.3	Bar in locale apposito, con tavolini e sedie				X	X
2.7.4	Tavola calda o ristorante o ristorante self-service			X		
2.7.5	Uno o più ristoranti con numero di coperti non inferiore al 10% della ricettività autorizzata con possibilità di asporto				X	
2.7.6	Due o più ristoranti con numero di coperti non inferiore al 20 % della ricettività autorizzata con possibilità di asporto					X
2.8	Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, campo di calcio, etc.)					
2.8.1	Almeno una attrezzatura		X			
2.8.2	Almeno due attrezzature			X		
2.8.3	Almeno tre attrezzature				X	
2.8.4	Almeno quattro attrezzature					X
2.9	Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti					
2.9.1	Area di gioco per bambini	X				
2.9.2	Parco giochi bambini		X			
2.9.3	Parco giochi bambini con attività di animazione per almeno tre ore al giorno (l'attività di animazione può essere esclusa nei periodi bassa stagione) e a meno che la struttura non dichiari nei propri strumenti di pubblicizzazione di non prevedere l'animazione per il rispetto del riposo degli ospiti			X	X	X
2.9.4	Servizio navetta per il centro benessere e le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative situate all'esterno della struttura				X	X
2.9.5	Custodia valori in cassaforte	X	X	X	X	X

Allegato F					
REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI					
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	Livelli di classificazione			
		2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
1.1	Parcheggio auto: Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio			30%	40%
1.2	Aree libere per uso comune, espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico (1)	10%	10%	15%	20%
	(1) Escluse le aree destinate alla viabilità veicolare e pedonale.				
1.3	Aree sistemate a giardino non inferiore al 15% dell'area di cui alla voce 1.2			X	X
1.4	Ombreggiatura naturale delle aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico	10%	20%	30%	30%
1.5	Superficie minima delle piazzole espressa in mq.	60	70	80	90
1.6	Messa a disposizione di almeno una colonnina di ricarica per veicoli elettrici ogni 100 piazzole		X	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI				
2.1	Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento	1	2	3	3
2.2	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie				
2.2.1	Due volte al giorno	X	X	X	X
2.2.2	Con addetti diurni permanenti		X	X	X
2.3	Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi in appositi contenitori, almeno una volta al giorno	X	X	X	X
2.4	Installazioni igienico sanitarie di uso comune (2)				
	(2) Non si deve tenere conto delle persone ospitate in piazzole dotate di installazioni igienico sanitarie riservate. Se tutte le piazzole ne sono fornite, occorre una installazione igienico sanitaria ogni 100 persone ospitabili.				
2.4.1	1 w.c. ogni 15 ospiti	X (3)	X	X	X
	(3) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 46/R/2007, l'obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti.				
2.4.2	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti	X	X		
2.4.3	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti			X	X
2.4.4	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio	X			
2.4.5	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio		X		
2.4.6	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio			X	X
2.4.7	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 40 ospiti	X			
2.4.8	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio, ogni 30 ospiti		X	X	
2.4.9	1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti (4)	X	X		
2.4.10	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (4)			X	
	(4) Nei villaggi turistici oltre 500 metri di altitudine al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.				
2.4.11	Lavabiancheria (5)		X	X	X
2.4.12	Asciugatrice (6)				
	(5) Una macchina lavabiancheria sostituisce cinque lavatoi per panni.				
	(6) Una macchina asciugatrice ogni tre macchine lavabiancheria.				
2.4.13	Servizio di lavanderia e stireria			X	X
2.4.14	Asciugacapelli a muro (almeno due per ogni zona servizi)		X	X	X
2.4.15	Servizi igienici accessibili a persone con disabilità (uno ogni 100 persone)		X	X	X
2.4.16	Fasciatoio (uno ogni 100 persone)		X	X	X
2.5	Erogazione acqua calda (7)				
	(7) L'obbligo di erogazione dell'acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.				

2.5.1	In almeno il 50% delle docce chiuse	X			
2.5.2	In almeno il 70% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria		X		
2.5.3	Nel 100% di ciascun tipo di installazione igienico-sanitaria			X	X
2.6	Dotazione delle piazzole con strutture installate a cura della gestione				
2.6.1	Attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due poltroncine o sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo		X	X	X
2.6.2	Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale del numero complessivo delle piazzole stesse	30%	60%	100 %	100 %
2.7	Attrezzature di ristoro				
2.7.1	Bar in locale apposito	X	X		
2.7.2	Bar in locale apposito con tavolini e sedie			X	X
2.7.3	Tavola calda o ristorante o ristorante self-service		X		
2.7.4	Uno o più ristoranti con numero di coperti non inferiore al 10% della ricettività autorizzata con possibilità di asporto			X	
2.7.5	Due o più ristoranti con numero di coperti non inferiore al 20 % della ricettività autorizzata con possibilità di asporto				X
2.8	Attrezzature sportive (piscina, tennis, pallavolo, beach volley, pallacanestro, pista pattinaggio, campo di calcio, beach soccer, arrampicata sportiva, windsurf, mountain bike, ecc)				
2.8.1	Almeno una attrezzatura	X			
2.8.2	Almeno due attrezzature		X		
2.8.3	Almeno tre attrezzature			X	
2.8.4	Almeno quattro attrezzature				X
2.9	Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti				
2.9.1	Parco giochi bambini	X			
2.9.2	Parco giochi bambini con attività di animazione per almeno tre ore al giorno (l'attività di animazione può essere esclusa nei periodi bassa stagione)		X	X	X
2.9.3	Servizio navetta per il centro benessere e le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative situate all'esterno della struttura			X	X
2.9.4	Scomparti frigoriferi o mini-frigoriferi individuali per conservazione alimenti e bevande degli ospiti qualora le strutture allestite non ne siano dotate			X	X
2.9.5	Custodia valori in cassaforte	X	X	X	X

Allegato G	
REQUISITI MINIMI DELLE DOTAZIONI E DEI SERVIZI DELLE AREE DI SOSTA CAMPER	
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.1	Messa a disposizione di materiale in forma digitale, contenente informazioni dettagliate sul territorio e sui servizi ivi presenti, scaricabile tramite download di specifiche applicazioni gratuite per tablet o smartphone (sia iOS che Android), per il quale sono fornite le relative indicazioni. Tale materiale può essere integrato da materiale cartaceo, da collocarsi all'ingresso dell'area o nell'area dei servizi erogati dalla struttura.
	In ogni caso devono essere indicati, qualora esistenti, i seguenti servizi:
	1) linee e stazioni ferroviarie
	2) fermate di autobus locali e di linea
	3) stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale
	4) farmacie, presidi sanitari, ospedali
	5) uffici postali
	6) banche
	7) punti di informazione e accoglienza turistica
1.2	Possibilità di accesso a rete Wi-Fi (1)
	(1) Tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile
1.3	Superficie minima delle piazzole: 8 m. (lunghezza) x 4 m. (larghezza)
2	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.1	Pulizia giornaliera delle installazioni igienico-sanitarie
2.2	Installazioni igienico sanitarie di uso comune
2.2.1	1 servizio igienico, accessibile a persone con disabilità, costituito da locale bagno dotato di vaso e lavabo con erogazione di acqua calda, che può essere collocato anche in zona antibagno, per le strutture con più di 20 piazzole
2.2.2	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 25 piazzole o frazione
2.2.3	1 lavatoio per panni ogni 25 piazzole o frazione
2.3	1 Colonnina per l'erogazione di energia elettrica

Allegato H						
REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI MARINA RESORT						
Livelli di classificazione						
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 ancora	2 ancore	3 ancore	4 ancore	5 ancore
1	SERVIZI					
1.1	Servizio di assistenza all'ormeggio					
1.1.1	su richiesta nelle ore diurne	X				
1.1.2	assicurato 8/24 ore e su richiesta nelle altre ore		X			
1.1.3	assicurato 12/24 ore e su richiesta nelle altre ore			X		
1.1.4	assicurato 16/24 ore e su richiesta nelle altre ore				X	
1.1.5	assicurato 24/24 ore					X
1.1.6	mezzo per l'assistenza all'ormeggio				X	X
1.2	Servizio di ricevimento (1)					
	(1) Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti: a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura e la destinazione richiesta; b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ed essere in possesso del relativo materiale informativo; c) conoscere il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.					
1.2.1	Sostituito dalla presenza di scaffale con materiale informativo sull'ambito territoriale e indicazioni per il download di eventuali applicazioni informatiche	X				
1.2.2	Assicurato 4/24 ore		X			
1.2.3	Assicurato 6/24 ore			X		
1.2.4	Assicurato 8/24 ore				X	
1.2.5	Assicurato 12/24 ore					X
1.3	Pulizia specchio acqueo					
1.3.1	1 volta al giorno	X	X	X	X	X
1.4	Pulizia ordinaria delle aree comuni					
1.4.1	1 volta al giorno	X	X	X	X	X
1.5	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie					
1.5.1	1 volta al giorno	X				
1.5.2	2 volte al giorno		X	X	X	X
1.6	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti					
1.6.1	1 volta al giorno	X	X	X	X	X
1.7	Servizio di vigilanza	X	X	X	X	X
1.8	Servizio ascolto radio VHF	X	X	X	X	X
1.9	Recupero olii esausti e batterie	X	X	X	X	X
2	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI					
2.1	Reception	X	X	X	X	X
2.2	Parcheggio auto					
2.2.1	In corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5% dei posti barca				X	X
2.3	Posti barca					
2.3.1	Numero complessivo non inferiore a 7	X	X	X	X	X
2.3.2	Contrassegno numerico progressivo in ogni posto barca	X	X	X	X	X
2.4	Sistemazione delle aree all'aperto per uso comune					
2.4.1	A prova di acqua e di polvere		X	X	X	X
2.5	Impianto elettrico certificato (con colonnine appositamente attrezzate)	X	X	X	X	X
2.6	Impianto di illuminazione certificato	X	X	X	X	X
2.7	Impianto idrico certificato	X	X	X	X	X
2.8	Impianto di rete fognaria certificato	X	X	X	X	X
2.9	Impianto di prevenzione incendi certificato	X	X	X	X	X
2.10	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune					

2.10.1	1 servizio igienico ogni 20 posti barca	X	X	X	X	
2.10.2	1 servizio igienico ogni 10 posti barca					X
2.10.3	1 doccia chiusa ogni 40 posti barca	X	X			
2.10.4	1 doccia chiusa ogni 30 posti barca			X		
2.10.5	1 doccia chiusa ogni 20 posti barca				X	
2.10.6	1 doccia chiusa ogni 10 posti barca					X
2.10.7	1 lavabo ogni 30 posti barca	X	X	X		
2.10.8	1 lavabo ogni 20 posti barca				X	X
2.10.9	1 lavabiancheria ed una asciugatrice ogni 30 posti barca				X	X
2.10.10	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 posti barca	X	X	X	X	X
2.11	Pronto soccorso					
2.11.1	Cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h. 24	X	X	X	X	X
2.11.2	Presenza personale abilitato al pronto soccorso disponibile h. 8			X		
2.11.3	Presenza personale abilitato al pronto soccorso disponibile h. 12				X	
2.11.4	Presenza personale abilitato al pronto soccorso disponibile h. 24					X
2.11.5	Un defibrillatore			X	X	X
2.12	Bar e ristorante					
2.12.1	Bar		X	X	X	X
2.12.2	Ristorante				X	X
2.12.3	Servizio di somministrazione diretta presso il posto barca					X
2.13	Attrezzature sportive (piscina, tennis, palestra, scuola vela, diving, ecc.)					
2.13.1	Almeno 2 attrezzature				X	
2.13.2	Almeno 3 attrezzature					X
2.14	Attrezzature ricreative e servizi vari (spa, centro wellness, parco giochi bambini, servizio baby sitting, tennis da tavolo, noleggio biciclette (minimo 6), noleggio scooter, noleggio auto, spiaggia attrezzata nelle vicinanze, noleggio articoli sportivi, ecc.)					
2.14.1	Almeno 2 attrezzature o servizi				X	
2.14.2	Almeno 3 attrezzature o servizi					X
2.15	Aspiratore acque nere di bordo					
2.15.1	Servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata	X	X	X	X	X
2.16	Erogazione acqua potabile					
2.16.1	1 erogatore ogni 2 posti barca	X	X	X	X	X
2.17	Erogazione corrente elettrica					
2.17.1	1 presa di corrente ogni 2 posti barca	X	X	X	X	X
2.18	Servizio wi-fi a copertura dell'intera area della struttura, compresi i posti barca (2) (2) Tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura sia dichiarata dichiarata in tutti gli strumenti di comunicazione e intermediazione commerciale di essere "digital detox"	X	X	X	X	X
2.19	Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza	X	X	X	X	X

Allegato I				
REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENCE				
		Livelli di classificazione		
	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	2 chiavi	3 chiavi	4 chiavi
1	SERVIZI			
1.1	Fornitura di energia elettrica e gas (1), acqua corrente calda e fredda	X	X	X
	(1) Solo energia elettrica nel caso di piano cottura a induzione, scaldabagno elettrico e sistema di riscaldamento non a gas			
1.2	Numero di ore giornaliere (esclusi festivi) in cui sia assicurato il servizio di ricevimento a cura di personale addetto	8	10	14
1.3	Portiere di notte: addetto disponibile a chiamata	X	X	X
1.4	Servizio di custodia valori: assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell'esercizio, oppure a mezzo di cassetta di sicurezza a muro all'interno dell'unità abitativa	X	X	X
1.5	Numero di lingue estere correntemente parlate dal personale addetto al servizio di ricevimento (2)	1	2	3
	(2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.			
1.6	Cambio biancheria da bagno (3) e da letto (4)			
1.6.1	Una volta la settimana	X		
1.6.2	Due volte la settimana		X	X
	(3) Per "biancheria da bagno" si intendono teli da bagno, asciugamani, salviette e tappetini. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente.			
	(4) Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente.			
1.7	Pulizia nelle unità abitative			
1.7.1	Una volta la settimana	X		
1.7.2	Due volte la settimana		X	
1.7.3	Tre volte la settimana			X
1.8	Asporto dei rifiuti dal punto centralizzato (escluso le zone in cui opera il servizio pubblico)	X	X	X
1.9	Posto auto per veicoli della clientela in garage o parcheggio all'aperto dell'esercizio, o in garage o parcheggio all'aperto esterno (anche in convenzione) (5)		X	
1.10	Posto auto per veicoli della clientela in garage o parcheggio all'aperto dell'esercizio, o in garage o parcheggio all'aperto esterno (anche in convenzione)			X
	(5) Per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o se nella zona non ci sia buona disponibilità di posti auto.			
1.11	Lavanderia e stireria a richiesta			X
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio (6)	X	X	X
	(6) L'obbligo di riscaldamento non sussiste per i residence a 2 o 3 chiavi il cui periodo di apertura sia compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre. Per quelli a 4 chiavi l'obbligo sussiste sempre.			
2.2	Riscaldamento dell'ambiente regolabile dal cliente			X
2.3	Impianto di aria condizionata regolabile dal cliente (7)			X
	(7) L'obbligo dell'aria condizionata non sussiste per i residence ubicati sopra 500 m di altitudine.			
2.4	Televisore nelle unità abitative		100%	100%

2.5	Telefono nelle unità abitative			100%
2.6	Locale di ricevimento della clientela (8)	X	X	X
	(8) Non si applica ai residence ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal d.lgs. 29.10.1999, n. 490 e ss. mm.			
2.7	Arredi e forniture delle camere			
2.7.1	Letto, una sedia per ciascun posto letto (sostituibile con una poltrona), illuminazione a parete o a soffitto, tavolino, comodino, un armadio, uno specchio, lampade o appliques da comodino. Tavolini e/o comodini possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti	X	X	X
2.7.2	Uno scrittoio e/o tavolino per leggere e scrivere, che può essere sostituito da soluzioni funzionalmente equivalenti, dotato di occorrente per scrivere. Documentazione sul residence e sull'ambito turistico		X	X
2.8	Dotazione del locale bagno			
2.8.1	Biancheria da bagno, dotazione per l'igiene personale, cestino rifiuti	X	X	X
2.8.2	Asciugacapelli e cuffia per doccia		X	X
2.9	Attrezzature di cucina/angolo cottura			
2.9.1	Mobilio, frigorifero, aspirazione, stoviglie per la preparazione e consumazione dei pasti, piano di cottura, lavello, contenitore per stoviglie, occorrente per pulire, sacchetti rifiuti	X	X	X
2.9.2	Lavastoviglie (9)			X
	(9) Per le strutture esistenti al 7 agosto 2007, l'obbligo non sussiste fino a quando non si effettuano opere edilizie			
2.10	Attrezzature della zona pranzo: sufficienti rispetto alle persone ospitate	X	X	X
2.11	Attrezzature della zona soggiorno: posti a sedere in divano o divano letto o in poltrona	X	X	X
2.12	Ascensore ad uso della clientela (10)		X	X
	(10) L'obbligo sussiste per le unità abitative poste almeno al secondo piano (escluso il pianterreno). Per gli immobili esistenti al 7 agosto 2007 l'obbligo sussiste se tecnicamente e amministrativamente realizzabile.			

Allegato J
REQUISITI MINIMI DELLE DOTAZIONI E DEI SERVIZI DEGLI ALBERGHI DIFFUSI
Tabella 1 – Requisiti minimi delle dotazioni, degli impianti e delle attrezzature

1.01	Camere: letto, armadio, comodino, specchio, cestino rifiuti, una sedia.
1.02	Bagni privati: wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, cestino rifiuti, materiale per l'igiene e per bagno o doccia, asciugacapelli.
1.03	Numero dei locali bagno privati: nel 100% delle unità abitative.
1.04	Riscaldamento: in tutti gli alloggi e nell'edificio principale.
1.05	Acqua corrente in tutti gli alloggi: calda e fredda.
1.06	Dotazioni degli alloggi: arredamento di ogni camera e unità abitativa in sintonia con l'ambiente in cui è collocata.
1.07	Accessori degli alloggi: documentazione sull'albergo diffuso, materiale promozionale e informativo sulla località e sugli eventi, i siti di rilievo naturalistico, storico ed artistico presenti nell'ambito di riferimento.
1.08	Televisore: in tutti gli alloggi.
1.09	Chiamata del personale: chiamata con numero telefonico dedicato.
1.10	Telefono: apparecchio telefonico fisso o mobile, con linea telefonica esterna, a disposizione della clientela presso la reception o nella sala di uso comune.
1.11	Internet: connessione wi-fi nel 100% degli alloggi e internet point a disposizione della clientela nel locale principale o connessione wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora l'albergo diffuso dichiari in tutti gli strumenti di comunicazione e intermediazione commerciale di essere "digital detox".
1.12	Attrezzatura pronto soccorso: disponibile a richiesta della clientela.
1.13	Sala apposita per la somministrazione della prima colazione: qualora il servizio di prima colazione non sia affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
1.14	Reception: localizzata nella struttura principale.
1.15	Accessibilità a persone con disabilità: almeno un alloggio accessibile a persone con disabilità per l'albergo diffuso con oltre 40 posti letto.
1.16	Locale di deposito a servizio della clientela: almeno un deposito idoneo al ricovero di biciclette, bagagli o attrezzature sportive (1). (1) Tale obbligo sussiste solo se tecnicamente realizzabile.
1.17	Segnaletica nello spazio urbano: segnaletica funzionale a raggiungere gli alloggi a partire dall'ufficio ricevimento.

Tabella 2 – Requisiti minimi dei servizi

2.01	Servizi di ricevimento, portineria e informazioni: assicurati per 8 ore al giorno con almeno un addetto, per altre 4 ore a chiamata e presenza entro 15 minuti; nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata. Gli orari di ricevimento sono pubblicizzati sugli strumenti di comunicazione dell'albergo diffuso.
2.02	Servizio di prima colazione: fornito in apposita sala ubicata nell'edificio principale, qualora il servizio di prima colazione non sia affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
2.03	Lingue estere correntemente parlate: lingua inglese ed eventuale altra lingua straniera.
2.04	Cambio biancheria negli alloggi: lenzuola e federe ogni tre giorni (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente).e ad ogni cambio di cliente.

2.05	Cambio biancheria nei locali bagno privati: teli da bagno, asciugamani, salviette e tappetini a giorni alterni (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) e ad ogni cambio di cliente.
2.06	Pulizia: tutti i giorni negli alloggi e negli spazi comuni.

SEZIONE II

SENTENZA N. 142

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

-	Giovanni	AMOROSO	Presidente
-	Francesco	VIGANÒ	Giudice
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”
-	Marco	D’ALBERTI	”
-	Giovanni	PITRUZZELLA	”
-	Antonella	SCIARRONE ALIBRANDI	”
-	Massimo	LUCIANI	”
-	Maria Alessandra	SANDULLI	”
-	Roberto Nicola	CASSINELLI	”
-	Francesco Saverio	MARINI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato in cancelleria il successivo 29 ottobre, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2026 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi l'avvocata dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato il successivo 29 ottobre e iscritto al n. 41 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997).

1.1.– L'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 ha sostituito il comma 6 dell'art. 47 della legge della Regione Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), prevedendo che i tagli boschivi «eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».

Il testo precedente del citato comma 6 era così formulato: «[i] tagli [boschivi] eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».

La disposizione regionale impugnata violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in quanto, triplicando da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie annua dei tagli boschivi esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli stessi siano destinati esclusivamente all'autoconsumo, ridurrebbe gli standard minimi di protezione stabiliti dalla normativa statale, rendendo impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli organi competenti, anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche.

Sussisterebbe il contrasto con l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), che impone alle regioni, nel disciplinare le pratiche silvicolture, di garantire sempre la tutela dell'ambiente e la sostenibilità della gestione forestale.

L'impugnato art. 9, comma 1, inoltre, non contemplerebbe alcuna «esclusione» per le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e per i siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). La mancanza di una simile «clausola di salvaguardia» rischierebbe di compromettere gli strumenti di protezione che il legislatore statale ha introdotto per assicurare la conservazione di habitat naturali e specie di interesse comunitario.

1.2.– Gli artt. 13, comma 2, lettera *h*) (*recte*: 13, comma 2) e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *s*), Cost., per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ponendosi in contrasto con l'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

L'art. 13, comma 2, ha sostituito il comma 2 dell'art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina le competenze della Regione nell'ambito dell'attività antincendi boschivi regionale (AIB). La nuova lettera *h*) del citato comma 2 dell'art. 70, come sostituito dalla disposizione impugnata, stabilisce che la Regione svolge «l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB».

Il ricorrente lamenta che tale previsione non richiami le attività contemplate nelle «convenzioni AIB» con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, soggetto che provvede autonomamente alla formazione dei propri operatori appartenenti alle squadre di spegnimento degli incendi boschivi.

L'art. 17, comma 2, ha sostituito il comma 2 dell'art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che regola la pianificazione dell'AIB.

Il ricorrente lamenta che la novella non riporterebbe, tra gli elementi che devono essere definiti nel piano operativo dell'AIB, quelli indicati all'art. 3, comma 3, lettere *c-bis*, *f*) ed *l*), della legge n. 353 del 2000.

Infine, l'art. 17, comma 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 ha previsto che «[a]lla lettera b) del comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: "lettera b), numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d), numero 5)"».

Secondo il ricorrente, il legislatore regionale, nell'operare tale modifica, avrebbe omesso di inserire l'obbligatorietà dell'aggiornamento annuale del piano operativo dell'AIB, stabilita dallo stesso art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000.

Le citate disposizioni della legge quadro n. 353 del 2000 detterebbero standard minimi di tutela ambientale, non derogabili dalle regioni, e sarebbero altresì dirette a salvaguardare la pubblica incolumità.

1.3.– Gli artt. 25, 26, 27 e 28 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 hanno modificato la legge della Regione Toscana 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

In particolare:

– l'art. 25 (rubricato «Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2015») ha previsto che «[a]l comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) le parole: "e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico", sono soppresse»;

– l'art. 26 (rubricato «Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015») ha previsto che «[a]lla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 le parole: "e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico" sono soppresse»;

– l'art. 27 (rubricato «Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2015») ha sostituito il comma 3 dell'art. 31 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 con il seguente: «Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all'articolo 3 *ter* della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco.»;

– l'art. 28 (rubricato «Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 30/2015»), ha sostituito il comma 3 dell'art. 52 della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 con il seguente: «Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V,

capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all'articolo 3 *ter* della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1.». a

1.4.– L'art. 29 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 (rubricato «Nulla osta del Parco. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 65/1997») ha modificato la legge della Regione Toscana 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), sostituendo il comma 2 dell'art. 20 di tale legge regionale con il seguente: «Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui all'articolo 3-*ter* della l.r. 39/2000 anche per le attività di cava in area contigua».

1.5.– Gli impugnati artt. 25-29 sarebbero strettamente connessi, incidendo unitariamente sulla disciplina delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Al riguardo, il ricorrente osserva che la previgente disciplina regionale attribuiva le indicate funzioni autorizzative alla Regione e agli enti parco regionali, sulla base delle rispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e dei parchi, mentre quella attuale ha riallocato le stesse funzioni in capo agli enti di cui all'art. 3-*ter* della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, vale a dire alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

Ne deriverebbe la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in quanto le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero con la norma interposta di cui all'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla stregua del quale «[l]e funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni».

Secondo il ricorrente, infatti, la giurisprudenza costituzionale avrebbe stabilito che le funzioni amministrative riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, una volta attribuite dallo Stato alle regioni, non potrebbero essere da queste ultime ulteriormente riallocate presso enti infra-regionali, ciò comportando l'alterazione di un assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale (sono citate le sentenze n. 189 del 2021, n. 159 del 2012 e n. 187 del 2011). Non rilevarebbe che la precedente disciplina regionale attribuisse le funzioni autorizzative in esame anche agli enti parco regionali, poiché tale attribuzione doveva ritenersi compatibile con l'assetto normativo

2

statale, trattandosi comunque di enti qualificabili come regionali (è citata la sentenza n. 67 del 1997).

2.– La Regione Toscana si è costituita in giudizio con atto depositato il 3 dicembre 2025, concludendo per l'inammissibilità delle questioni concernenti l'art. 13, comma 2, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 e comunque per la non fondatezza di tutte le questioni promosse dal ricorrente.

2.1.– Quanto all'impugnazione dell'art. 9, comma 1, la Regione osserva che la lettura sistematica di tale disposizione, da non considerare isolatamente, bensì tenendo conto del contesto normativo in cui è inserita, ne rivelerebbe la legittimità costituzionale.

L'art. 47, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, prevedeva che:

– i tagli boschivi si potevano eseguire senza autorizzazione o dichiarazione entro il limite di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale (previgente comma 6);

– i tagli boschivi di superficie superiore a 1.000 metri quadrati e inferiore a 1 ettaro erano soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, con obbligo di comunicazione all'ente competente dell'impresa incaricata di svolgere i lavori, ma tale comunicazione non era dovuta per i tagli effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo, con divieto di commercializzazione del materiale (previgente comma 6-*bis*);

– i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro, oltre a essere soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, potevano essere effettuati esclusivamente dalle imprese boschive iscritte in un apposito elenco, previsto all'art. 38-*bis* della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (imprese che la Regione definisce come «munite di tesserino di riconoscimento»), qualora fossero eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale o, se eseguiti in proprietà diverse, qualora fossero finanziati anche in parte con contributi pubblici (previgente comma 6-*ter*).

La novella legislativa regionale non avrebbe solo elevato il limite della superficie entro il quale è possibile eseguire senza autorizzazione o dichiarazione i tagli annuali destinati all'autoconsumo, portandolo da 1.000 a 3.000 metri quadrati (come lamenta il ricorrente nel censurare il comma 1 dell'art. 9), ma avrebbe anche eliminato (a seguito delle modifiche apportate dai commi successivi dello stesso art. 9) il limite di 1 ettaro relativo all'autoconsumo, con la conseguenza che attualmente, a differenza del passato, i tagli di superfici superiori a 3.000 metri quadrati possono essere effettuati, previa

autorizzazione o dichiarazione, solo dalle imprese boschive iscritte nell'elenco sopra indicato, dotate di una specifica qualificazione.

In tal modo, la Regione avrebbe esercitato le proprie competenze legislative residuali in materia di agricoltura e foreste al fine di adeguare la normativa di settore alle mutate esigenze di gestione delle pratiche silvicolture, innalzando sostanzialmente il livello di tutela degli ecosistemi forestali, assicurato altresì dalle disposizioni del regolamento forestale regionale che disciplinano le tipologie di intervento destinate all'autoconsumo.

Non sussisterebbe, pertanto, il rischio di un abbassamento della tutela ambientale paventato dal ricorrente, onde dovrebbe escludersi il contrasto con l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, che, nel demandare alle regioni l'individuazione delle pratiche silvicolture più idonee alla necessità di tutela dell'ambiente, non indicherebbe limiti numerici al di sotto dei quali la tutela ambientale si deve presumere deteriore, ma ne rimetterebbe la scelta alla discrezionalità del legislatore regionale.

Si dovrebbe escludere la fondatezza anche della censura relativa all'asserita omissione di una clausola di salvaguardia per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000.

Per le aree naturali protette, tale clausola sarebbe prevista dall'art. 68, comma 4-*bis*, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, alla stregua del quale «[i]l regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti».

Per i siti della Rete Natura 2000, i piani di gestione degli stessi o le misure di conservazione ben potrebbero prevedere una disciplina più restrittiva di quella forestale.

Pertanto, in entrambi i casi il taglio boschivo libero potrebbe essere vietato o assoggettato a un regime autorizzatorio attraverso le norme di salvaguardia.

2.2.- Quanto all'impugnazione dell'art. 13, comma 2, la Regione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle questioni per omessa indicazione dei parametri costituzionali e delle norme interposte asseritamente violati, con conseguente genericità della censura.

Nel merito, osserva che, per quanto qui rileva, l'unica differenza tra il nuovo testo dell'art. 70, comma 2, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 e quello novellato consisterebbe nell'avere attribuito alla Regione, oltre alle funzioni di addestramento e di aggiornamento del personale che opera a qualunque livello nell'AIB, già previste alla

precedente lettera *f*) del comma 2 del citato art. 70, anche quella di «specializzazione» del medesimo personale, funzione ora contemplata, insieme alle altre due, alla nuova lettera *h*) della stessa disposizione.

Di conseguenza, non sarebbe mutato in alcun modo il quadro delle funzioni precedentemente attribuite alla Regione in materia di attività formative.

Inoltre, la disposizione impugnata non avrebbe modificato la disciplina dei rapporti della Regione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Premesso che la legge quadro n. 353 del 2000, in materia di incendi boschivi, affida alle regioni la competenza in materia di formazione del personale (art. 1, comma 2), prevedendo altresì che le esigenze formative e la relativa programmazione devono essere contemplate nel piano AIB (art. 3, comma 3, lettera *m*) e che le attività formative devono essere svolte attraverso corsi teorico-pratici per la cui organizzazione le regioni possono avvalersi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 5, commi 2 e 3), la Regione evidenzia che la disciplina specifica dei suoi rapporti con tale Corpo è regolata, in linea con le indicate disposizioni statali, dall'art. 71, comma 3, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non inciso dalla novella legislativa in esame, alla stregua del quale «[p]er lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni».

2.3.– Quanto all'impugnazione dell'art. 17, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, in tema di pianificazione AIB, la Regione osserva, in primo luogo, che l'elemento di cui all'art. 3, comma 3, lettera *c-bis*), della legge n. 353 del 2000, che il ricorrente lamenta non essere indicato tra i contenuti obbligatori del piano AIB previsti dalla disposizione impugnata, sarebbe invece chiaramente individuato alla lettera *d*), numero 2), del nuovo comma 2 del citato art. 74, là dove si specifica che il piano AIB definisce, tra gli altri, «[...] *d*) gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare: [...] 2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto».

Inoltre, non sarebbe stata omessa l'indicazione dell'ulteriore elemento di cui all'art. 3, comma 3, lettera *f*), della legge n. 353 del 2000, in quanto il rispetto di tale prescrizione sarebbe assicurato dall'art. 76, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non inciso dalla novella legislativa in esame, alla stregua del quale «[i]l regolamento forestale definisce: *a*) le azioni e le omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni

da adottare, nonché le eventuali deroghe». Pertanto, l'ordinamento regionale demanderebbe l'individuazione delle azioni e degli inadempimenti di cui all'art. 3, comma 3, lettera *f*), della legge n. 353 del 2000 a una normativa di rango superiore al piano AIB, con conseguente innalzamento delle tutele in materia ambientale e di sicurezza, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *s*), Cost.

Infine, neppure l'indicazione dell'elemento di cui all'art. 3, comma 3, lettera *l*), della legge n. 353 del 2000 potrebbe considerarsi omessa, in quanto:

- «le operazioni silvicolture di pulizia» rientrerebbero nella categoria degli «interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi», che l'art. 74, comma 2, lettera *d*), numero 1), come sostituito dalla disposizione impugnata, contempla tra «gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi», definiti dal piano AIB;

- con riguardo alla previsione degli «interventi sostitutivi del proprietario inadempiente» alle operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, gli artt. 10 e 11 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non incisi dalla novella legislativa in esame, già disciplinerebbero l'ambito degli interventi pubblici forestali, comprendendo anche le operazioni e i servizi volti a reprimere gli incendi boschivi, che equivarrebbero a interventi di pubblica utilità;

- con riguardo alle «zone di interfaccia urbano-rurale», la disposizione regionale impugnata comprenderebbe anche questo ambito, riguardando l'intero territorio regionale.

2.4.– Quanto all'impugnazione dell'art. 17, comma 3, la Regione osserva, innanzi tutto, che alla stregua dell'art. 74, comma 1, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 la pianificazione dell'AIB è costituita dal piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale, dai programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni e dagli enti parchi regionali, nonché dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-*bis* della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000.

Di conseguenza, l'aggiornamento annuale del piano AIB, di cui il ricorrente lamenta l'omessa previsione, avverrebbe attraverso l'aggiornamento dei programmi operativi territoriali annuali, relativi ai servizi operativi attivati sul territorio.

Inoltre, la Regione evidenzia che alla stregua del comma 3 del citato art. 74 la Giunta regionale può aggiornare o integrare annualmente il piano AIB, in particolare per quanto riguarda: «a) la verifica degli indici di pericolosità; b) la localizzazione delle opere

e degli impianti di cui al comma 2, lettera d), numero 5) [*id est*, le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi], da realizzare nell'ambito della programmazione regionale [...]».

Pertanto, la legge reg. Toscana n. 39 del 2000, se letta ancora una volta nel suo complesso e non con riferimento a disposizioni isolate, già prevedrebbe l'aggiornamento annuale del piano AIB, prescritto dalla norma interposta di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000.

2.5.– Quanto all'impugnazione degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29, la Regione osserva, in primo luogo, che il legislatore regionale, come si desumerebbe dal preambolo della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, avrebbe inteso garantire una gestione più rispondente alle esigenze emerse in questi anni nell'ambito della competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico, attribuendo tale competenza alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e alle altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sugli enti locali anche nei territori dei parchi e delle riserve naturali regionali, considerando che i medesimi enti già esercitano la stessa competenza nel resto del territorio toscano.

In secondo luogo, la Regione, dopo avere richiamato i trasferimenti dallo Stato alle regioni delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, disposte a partire dal 1972 e ampliate dall'art. 69, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), osserva che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sarebbero riconducibili alla materia agricoltura e foreste, che, attribuita originariamente alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione rientrerebbe tra le competenze legislative residuali delle regioni.

Quest'ultima attribuzione di competenza sarebbe stata confermata proprio dall'art. 61, comma 5, cod. ambiente, evocato dal ricorrente quale norma interposta, in quanto la previsione ivi contenuta, secondo cui le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono «interamente» esercitate dalle regioni, non potrebbe che riferirsi all'esercizio complessivo di tali funzioni, rientrandovi dunque anche la funzione legislativa in materia di foreste, che comprenderebbe storicamente il vincolo idrogeologico.

Di conseguenza, la Regione ben avrebbe potuto attribuire con legge le relative competenze gestorie.

3.– La Regione Toscana ha depositato il 27 aprile 2026 una memoria illustrativa, in cui ha ribadito gli argomenti difensivi già esposti.

A

Considerato in diritto

4.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 41 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge reg. Toscana n. 49 del 2025.

5.– Il ricorrente ha impugnato, in primo luogo, l'art. 9, comma 1, della citata legge regionale.

Tale disposizione ha sostituito il comma 6 dell'art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, stabilendo che i tagli boschivi «eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».

Il testo precedente del menzionato comma 6 era così formulato: «[i] tagli [boschivi] eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».

La disposizione regionale impugnata, triplicando da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli siano destinati esclusivamente all'autoconsumo, violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in quanto ridurrebbe gli standard minimi di protezione stabiliti dalla normativa statale, rendendo impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli organi competenti, anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche.

Sussisterebbe il contrasto con le seguenti norme interposte:

– l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, che impone alle regioni, nel disciplinare le pratiche silvicolture, di garantire sempre la tutela dell'ambiente e la sostenibilità della gestione forestale;

– la legge n. 394 del 1991 e il d.P.R. n. 357 del 1997, non essendo prevista una «clausola di salvaguardia» per le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000.

6.– In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni promosse in relazione alle norme interposte di cui alla legge n. 394 del 1991, sulle aree protette, e al d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva Habitat).

Il ricorrente, in modo del tutto generico, fa rinvio a interi corpi normativi, senza la specifica indicazione delle disposizioni statali che si assumono violate. È venuto pertanto meno all'onere di definizione delle questioni nei loro esatti termini normativi e di puntuale motivazione delle censure, onere particolarmente rilevante nel ricorso in via principale, il cui mancato assolvimento conduce a una pronuncia di inammissibilità.

7.– Prima di esaminare il merito, con riguardo all'asserito contrasto con l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, va sinteticamente ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento.

Questa Corte ha costantemente affermato che la materia della tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso e unitario, ha carattere finalistico ed è naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Ha affermato, altresì, che tale materia, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alle competenze legislative concorrenti e residuali delle regioni (in particolare, a quelle del governo del territorio, della tutela della salute, della protezione civile, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste). Rimane comunque salva la facoltà delle regioni stesse di adottare, nell'esercizio di tali competenze, norme di tutela ambientale più elevata rispetto agli standard minimi disposti dalla legislazione statale, salvi i casi in cui quest'ultima abbia stabilito punti di equilibrio che rispondono a una *ratio* più complessa e articolata (tra le tante, sentenze n. 16 del 2024, n. 163 e n. 148 del 2023, n. 229, n. 191, n. 144, n. 24 e n. 21 del 2022).

Questo orientamento è stato espresso anche in relazione ai boschi e alle foreste.

Nella sentenza n. 105 del 2008, questa Corte ha affermato che «[c]aratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull'unitario bene ambientale, si veda sentenza n. 378 del 2007)».

La specifica competenza legislativa regionale in tema di boschi e foreste è quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., alla quale è riconducibile la materia

dell'agricoltura e delle foreste, che prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione era attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Come appena detto, la giurisprudenza costituzionale ha limitato tale competenza, per quanto riguarda la materia forestale, «alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenza n. 170 del 2019).

8.– Le questioni non sono fondate.

L’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, rubricato «Autorizzazione al taglio», prevede, al comma 2, che «[i] tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 *ter*, comma 1» della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (vale a dire, all’autorizzazione delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, della Città metropolitana di Firenze e di altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali). Il successivo comma 4 stabilisce che «[i]l regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l’autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione».

Il nuovo comma 6 del citato art. 47, sostituito dalla disposizione impugnata, ha elevato da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie dei tagli boschivi eseguibili annualmente all’interno di ogni proprietà senza autorizzazione o dichiarazione, precisando che i tagli medesimi devono essere finalizzati esclusivamente all’autoconsumo, con divieto di commercializzazione.

Tale modifica normativa è intervenuta in assenza di una disciplina statale che stabilisca la massima superficie boschiva nella quale il taglio può essere eseguito senza titolo abilitativo (autorizzazione, dichiarazione o simili).

La norma interposta evocata dal ricorrente (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018), nel disciplinare le attività di gestione forestale, non fissa grandezze determinate, né indica criteri quantitativi, limitandosi a prevedere che «[l]e regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie».

Per quanto riguarda le «pratiche selvicolturali», nel cui ambito sono compresi anche i tagli boschivi, ex art. 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 34 del 2018, lo Stato, nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ha dunque riservato alle regioni il potere di individuare la disciplina più idonea al soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ambiente, senza stabilire uno standard minimo di protezione, limitativo delle competenze legislative regionali (nella specie, della competenza residuale in materia di agricoltura e foreste).

Di per sé, l'ampliamento della misura massima della superficie suscettibile di taglio boschivo senza autorizzazione o dichiarazione non integra la violazione dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente.

La scelta concretamente operata dal legislatore regionale, infatti, non può ritenersi come tale inidonea, o comunque meno idonea della precedente, rispetto alle esigenze di tutela dei boschi, perseguite dalla disciplina statale di riferimento.

Da un lato, va considerato che, come prescrive la disposizione impugnata, i tagli boschivi devono essere comunque eseguiti «nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale», adottato dalla Regione «[a]i fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale» (art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000).

D'altro lato, è condivisibile quanto afferma la difesa regionale, laddove critica l'omessa considerazione, da parte del ricorrente, della complessiva modifica dell'art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, operata dall'art. 9 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, modifica in cui si colloca anche il nuovo comma 6 del citato art. 47.

Con tale novella, infatti, il legislatore regionale non ha solo aumentato da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie di taglio boschivo non soggetta ad autorizzazione o dichiarazione (nuovo comma 6), ma ha altresì eliminato la facoltà, attribuita al proprietario del bosco dalla normativa anteriore (precedente comma 6-bis), di realizzare in economia, quindi senza avvalersi di un'impresa incaricata di svolgere i lavori, tagli destinati all'autoconsumo di superfici superiori a 1.000 metri quadrati e inferiori a un ettaro. Con la conseguenza che, attualmente, la stessa facoltà del proprietario, implicante una minore affidabilità tecnica del soggetto esecutore, è stata ridotta ai tagli fino a 3.000 metri quadrati, facendo ragionevolmente coincidere tale limite con la superficie che non richiede il titolo abilitativo. Al di sopra di questa soglia, i tagli devono essere effettuati, in determinati casi, da imprese boschive specializzate, iscritte nell'apposto elenco di cui all'art. 38-bis della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, per meglio assicurare la corretta

2
esecuzione dei lavori (nuovo comma 6-ter), mentre prima tale soglia era fissata nella maggiore superficie di un ettaro (precedente comma 6-ter).

In definitiva, la disposizione impugnata, se esaminata in modo sistematico e non atomistico, rivela di essere parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei boschi, fondata su una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di standard minimi inderogabili di tutela ambientale, tra l'altro mai determinati dal legislatore statale.

9.- Il ricorrente ha impugnato, altresì, gli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025.

Tali disposizioni violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettere *h)* e *s)*, Cost., per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato, rispettivamente, nelle materie «sicurezza» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», ponendosi in contrasto con l'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000.

Risulta opportuno procedere a un esame separato delle questioni relative all'art. 13, comma 2, e quelle relative all'art. 17, commi 2 e 3.

10.- Quanto all'art. 13, comma 2, va esaminata innanzi tutto l'eccezione preliminare di inammissibilità delle questioni sollevata dalla Regione, ad avviso della quale non sarebbero indicati i parametri costituzionali e le norme statali interposte di cui si assume la violazione.

L'eccezione non è fondata.

Il ricorrente, accomunando nelle censure gli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, ha chiaramente evocato, anche con riguardo alla prima di tali disposizioni, sia l'art. 117, secondo comma, lettere *h)* e *s)*, Cost., quali parametri costituzionali asseritamente violati, sia l'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, quale norma interposta che esprimerebbe le competenze legislative esclusive attribuite allo Stato dai menzionati parametri costituzionali. Ciò è sufficiente per ritenere ammissibili le questioni.

11.- In secondo luogo, devono essere definiti l'oggetto delle questioni e le ragioni di censura.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, testualmente, una inesistente lettera *h)* del citato art. 13, comma 2, ma dalla motivazione del ricorso si desume chiaramente che le questioni riguardano la lettera *h)* del comma 2 dell'art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che è stato integralmente sostituito dall'impugnato art. 13, comma 2.

Tale lettera *h*), sulla quale si deve dunque incentrare l'esame, prevede che nell'ambito dell'attività antincendi boschivi regionale (AIB) la Regione svolge, in particolare, «l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB».

Il ricorrente lamenta che il legislatore regionale, nel disciplinare queste competenze della Regione Toscana, non avrebbe richiamato le attività formative contemplate nelle «convenzioni AIB» da stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12.— Nel merito, le questioni non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge quadro n. 353 del 2000, «peraltro più volte integrata successivamente al 2001 [...], trattando di materia ambientale si pone oggi come disciplina non derogabile [...] per i suoi aspetti collegati all'ambiente, salvo l'innalzamento possibile, da parte delle Regioni, del livello di tutela» (sentenza n. 144 del 2022, riferita alla materia della caccia, ma con motivazione estensibile a tutte le potestà legislative regionali potenzialmente in grado di interferire con la tutela ambientale).

La citata legge quadro stabilisce, all'art. 3, comma 2, lettera *m*), che il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individua le esigenze formative e la relativa programmazione.

Inoltre, l'art. 5 della stessa legge quadro, nel disciplinare le attività formative in materia di incendi boschivi, stabilisce che «[l]e regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi» (comma 2) e che per l'organizzazione di tali corsi «le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (comma 3).

La disciplina statale, dunque, non impone inderogabilmente alle regioni, al fine di svolgere i compiti formativi in esame, di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo al riguardo una mera facoltà.

D'altra parte, la disposizione impugnata, che ha introdotto la lettera *h*) nel nuovo comma 2 dell'art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non preclude in alcun modo alla Regione di stipulare, al medesimo fine, specifici accordi e convenzioni con tale Corpo, onde avvalersi delle relative competenze. Essa, dunque, non lede la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», né, per ragioni analoghe, lede la competenza legislativa statale nella materia «sicurezza».

13.– L'art. 17, comma 2, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 incide sul testo dell'art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina la «[p]ianificazione dell'AIB» (acronimo, si rammenta, che indica l'attività antincendi boschivi regionale).

Il comma 1 del citato art. 74 prevede che la pianificazione dell'AIB è costituita dai seguenti strumenti: il piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale; i programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni e dagli enti parchi regionali; i piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-*bis* della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000.

L'impugnato art. 17, comma 2, ha integralmente sostituito il comma 2 dello stesso art. 74, disciplinando il contenuto del piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale (il primo tra gli strumenti sopra indicati). In esso si prevede che tale piano regionale «individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB» e «definisce, in particolare», una serie di elementi, che vengono elencati nelle lettere dalla *a)* alla *l)* del medesimo nuovo comma 2.

Secondo il ricorrente, in questo elenco non sarebbero indicati gli elementi previsti inderogabilmente all'art. 3, comma 3, lettere *c-bis)*, *f)* e *l)*, della legge quadro n. 353 del 2000, che individua il contenuto del piano «per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», l'approvazione del quale è demandata alle regioni dal comma 1 dello stesso art. 3. Ne deriverebbe la lesione delle competenze legislative statali ex art. 117, secondo comma, lettere *h)* e *s)*, Cost., di cui la citata normativa statale sarebbe espressione.

14.– Le questioni non sono fondate.

L'art. 3, comma 3, lettera *c-bis)*, della legge n. 353 del 2000 stabilisce che nel suddetto piano regionale sono indicate «le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-*bis*», della stessa legge.

La «tecnica del fuoco prescritto» è una tecnica silvicolturale che, rientrando fra gli idonei interventi colturali volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali, è utilizzata al fine di prevenire il rischio di incendi boschivi, come stabilisce l'art. 4, comma 2, della legge n. 353 del 2000. Secondo la definizione che ne dà il successivo comma 2-*bis*, questa tecnica implica il trattamento dei combustibili e va «intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal

2

Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi [...].».

Ciò premesso, si osserva che la disposizione regionale in esame, nel sostituire il comma 2 dell'art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, vi ha inserito una nuova lettera *d*), che al numero 2) individua espressamente, tra «gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi», proprio «le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto».

Pertanto, l'omissione lamentata dal ricorrente non sussiste.

L'art. 3, comma 3, lettera *f*), della legge n. 353 del 2000 stabilisce che il citato piano regionale individui «le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere *c*) e *d*), nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

Una norma analoga è contenuta nell'art. 76 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, in tema di prevenzione degli incendi boschivi.

Tale disposizione, alla lettera *a*) del comma 1 (modificata dall'art. 21, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, non impugnato dal ricorrente), prevede che il regolamento forestale regionale definisce «le azioni e le omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe». Secondo la successiva lettera *b*) dello stesso comma 1, il regolamento forestale regionale definisce altresì «i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi».

Per la loro portata generale, estesa a tutte le aree e a tutti i periodi a rischio di incendio boschivo, tali disposizioni regionali sono idonee a soddisfare le medesime esigenze di prevenzione cui è finalizzata la norma statale interposta evocata dal ricorrente.

Di conseguenza, anche *in parte qua* le questioni non sono fondate.

Il terzo elemento omesso sarebbe quello previsto dall'art. 3, comma 3, lettera *l*), della legge n. 353 del 2000, alla stregua del quale il piano demandato all'approvazione delle regioni individua «le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

Tuttavia, le «operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco» sono riconducibili, come sostiene la Regione Toscana, alla più ampia categoria degli «interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi», che l'art. 74, comma 2, lettera d), numero 1), della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, nel testo sostituito dalla disposizione impugnata, già elenca tra gli elementi che devono essere definiti dal piano AIB.

Questa interpretazione trova conferma nella stessa disciplina statale di riferimento, in quanto il citato art. 4, comma 2, della legge n. 353 del 2000, nel definire l'attività di prevenzione del rischio di incendi boschivi, vi ricomprende, come visto, gli «interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali», interventi ai quali sono riconducibili «le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco».

Quanto agli «interventi sostitutivi del proprietario inadempiente», si osserva che l'evocato art. 3, comma 3, lettera l), della legge n. 353 del 2000 attribuisce alle regioni una mera «facoltà di previsione», non imponendo alle stesse alcun obbligo.

Di conseguenza, dall'omesso esercizio di tale facoltà non deriva il *vulnus* lamentato dal ricorrente.

È comunque pertinente, al riguardo, il richiamo fatto dalla Regione agli artt. 10 e 11 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplinano gli «interventi pubblici forestali».

L'art. 10, dopo avere definito come tali gli interventi che «realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale» (comma 1), indica tra gli stessi «le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi» (comma 2, lettera i). Per le ragioni sopra esposte, nelle opere volte a prevenire gli incendi boschivi vanno ricomprese anche quelle di pulizia e manutenzione dei boschi. Nel caso di inadempimento del proprietario trova applicazione l'art. 11, alla cui stregua l'approvazione del progetto degli interventi di cui all'art. 10 equivale a dichiarazione di pubblica utilità (comma 1), con possibilità di intervento concordato con il proprietario dei terreni, previa sottoscrizione di un «verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi» (comma 2), ovvero con possibilità di intervento coattivo, previa occupazione temporanea dei terreni, «[q]ualora non sia possibile raggiungere l'accordo» e «sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono culturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità» (comma 3).

Tali previsioni configurano idonei «interventi sostitutivi del proprietario inadempiente», così da soddisfare le esigenze sottese alla disciplina statale di riferimento, comprese quelle emergenti «nelle aree a più elevato rischio [...] di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale», considerata l'efficacia delle misure in tutto il territorio toscano, come ha parimenti osservato la Regione.

Di qui la non fondatezza delle questioni anche sotto questo profilo.

15.– L'art. 17, comma 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 incide sul comma 3 del citato art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina la «validità», l'aggiornamento e l'integrazione del piano regionale AIB, del cui contenuto si occupa il comma 2 del medesimo art. 74, come si è visto esaminando le precedenti questioni.

Nel testo previgente, il comma 3 dell'art. 74 stabiliva, al secondo periodo, che «[a]nnualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda: [...] b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4», dell'art. 74.

Le opere e gli impianti così richiamati erano quelli «destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi». A seguito dell'integrale sostituzione del comma 2 dell'art. 74, le stesse opere e gli stessi impianti sono ora indicati alla nuova lettera d), numero 5), dello stesso comma 2 dell'art. 74.

La disposizione impugnata si adegua a tale modifica, stabilendo che: «[a]lla lettera b) del comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: "lettera b), numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d), numero 5)"».

Ad avviso del ricorrente, il legislatore toscano, così disponendo, avrebbe omesso di inserire l'obbligatorietà della «revisione annuale» del piano operativo AIB, stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, che definirebbe anche sotto questo profilo uno standard minimo di tutela ambientale, non derogabile dalle regioni e diretto altresì a salvaguardare la pubblica incolumità.

Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.

16.– Le questioni non sono fondate.

Come visto, l'art. 17, comma 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 si è limitato a adeguare il testo del comma 3 dell'art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 alla nuova formulazione del comma 2 dello stesso art. 74. In particolare, l'intervento legislativo non ha inciso in alcun modo sulla previsione concernente la mera facoltatività del potere della Giunta regionale di procedere annualmente all'aggiornamento o all'integrazione del piano. Solo di questa previsione, infatti, si potrebbe predicare il

contrasto con l'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, secondo cui il piano è «sottoposto a revisione annuale». Locuzione, quest'ultima, che evoca l'obbligatorietà di tale verifica periodica, finalizzata a individuare gli aggiornamenti o le integrazioni del caso.

La disposizione impugnata, pertanto, non ha l'efficacia lesiva prospettata dal ricorrente.

17.– Infine, gli artt. 25, 26, 27 e 28 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 (che modificano, rispettivamente, gli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, lettera d, 31, comma 3, e 52, comma 3, della legge reg. Toscana n. 30 del 2015), nonché l'art. 29 della stessa legge regionale (che modifica l'art. 20, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 1997) prevedono, sopprimendo o sostituendo singoli frammenti normativi, che nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dagli enti di cui all'art. 3-ter della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, vale a dire dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni, strettamente connesse nel loro contenuto precettivo, violerebbero gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», in quanto contrasterebbero con la norma interposta di cui all'art. 61, comma 5, cod. ambiente, alla stregua del quale «[l]e funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni», con conseguente impossibilità per le regioni di riallocare ulteriormente le medesime funzioni amministrative presso enti infraregionali.

18.– Prima di esaminare il merito, va sinteticamente richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

I vincoli per scopi idrogeologici, disciplinati dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) (la cosiddetta “legge Serpieri”), sono apposti sui «terreni di qualsiasi natura e destinazione» che, «per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9» dello stesso r.d.l. n. 3267 del 1923, «possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» (art. 1).

Si tratta di una misura generalizzata di difesa del suolo, avente il fine di prevenire il danno pubblico previsto dal menzionato art. 1 e comportante rilevanti limitazioni dell'uso dei terreni vincolati. Di tali limitazioni qui rileva quella prevista dall'art. 7 del

r.d.l. n. 3267 del 1923, in base al quale gli interventi di trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo sono subordinati ad autorizzazione preventiva del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni idrogeologici (le altre limitazioni consistono nell'obbligo di osservare le prescrizioni e le restrizioni disposte dalle competenti autorità amministrative: artt. 8 e 9).

Si è al cospetto di una penetrante disciplina di conformazione della proprietà. In particolare, l'autorizzazione preventiva degli interventi sui beni vincolati costituisce elemento imprescindibile di tale conformazione (tali considerazioni sono state svolte, di recente, dalla sentenza n. 100 del 2026).

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le tante, ancora sentenza n. 100 del 2026 e sentenze n. 138 del 2021, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).

Come visto (punto 7), la tutela dell'ambiente è, per giurisprudenza costituzionale costante, una materia trasversale, che può interferire con materie di competenza regionale, ed è materia che si fonda sul fine della protezione ambientale, onde le regioni, nell'esercizio di loro competenze legislative, possono dettare norme non in linea con quelle dello Stato solo se perseguono il fine della protezione ambientale migliorando gli standard di tutela statale.

L'art. 61 cod. ambiente, rubricato «Competenze delle regioni» e contenuto nella Parte Terza del medesimo codice, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», ha previsto, al comma 5, che «[l]e funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni».

Questa Corte ha chiarito che, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l'allocazione delle competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. –, tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo (sentenze n. 151 e n. 2 del 2024, n. 160 del 2023 e n. 189 del 2021).

Di conseguenza, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza siano state conferite dallo Stato alla regione, non possono da quest'ultima essere riallocate presso altro ente infraregionale, in quanto una siffatta iniziativa comporterebbe una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale.

D'altronde, ha osservato ancora questa Corte con particolare riferimento alla materia della tutela dell'ambiente, «la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione “la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale” (sentenza n. 160 del 2023)» (sentenza n. 151 del 2024).

19.— Ciò premesso, le questioni sono fondate.

La disciplina concernente l'autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino, come nella specie, terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per la sua natura “trasversale” e finalistica, questa materia può intersecare ambiti riservati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, quali il governo del territorio o l'agricoltura e le foreste, potenzialmente rilevanti in questa sede, costituendo perciò un limite a tali competenze.

Lo Stato, nell'esercizio dell'evocata competenza legislativa esclusiva, espressa dall'art. 61, comma 5, cod. ambiente, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Fra tali funzioni devono ritenersi senza dubbio comprese quelle relative al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923.

In linea con questo assetto normativo, la disciplina regionale previgente attribuiva la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla Regione stessa quanto alle riserve naturali regionali e ai singoli enti parco quanto ai parchi regionali. A quest'ultimo riguardo, l'attribuzione della competenza agli enti parco, formalmente esterni all'organizzazione degli uffici regionali, non poteva considerarsi dissonante rispetto alla scelta allocativa compiuta dallo Stato, poiché si tratta di enti che «non possono tuttavia ritenersi estranei alla competenza ed alla struttura regionale» (sentenza n. 67 del 1997).

Le disposizioni impugnate hanno attribuito la stessa competenza alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

Esse hanno dunque riallocato presso enti infraregionali funzioni amministrative riconducibili alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Una siffatta iniziativa comporta la modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Come ha affermato questa Corte nei precedenti sopra richiamati (punto 18), soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l'allocazione delle competenze presso enti diversi dai comuni, tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Infatti, le ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario, quale l'ambiente, sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale.

La Regione sostiene che l'art. 61, comma 5, cod. ambiente, nel prevedere che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono «interamente» esercitate dalle regioni, comprenderebbe anche le relative funzioni legislative, nella specie riconducibili alla materia residuale «agricoltura e foreste», cosicché la Regione ben avrebbe potuto attribuire con legge le competenze gestorie in esame.

La tesi non è condivisibile.

L'avverbio «interamente», contenuto nel citato comma 5 dell'art. 61, non ha il significato prospettato dalla Regione. Esso si riferisce alle sole funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, disponendone il trasferimento alle regioni e non residuandone alcuna in capo allo Stato (o ad altri enti).

È in questo senso rilevante che le precedenti parti dell'art. 61 cod. ambiente prevedano il trasferimento alle regioni di altre funzioni di evidente natura amministrativa,

ma ne riservino talune allo Stato in settori specifici (commi 1, lettera *f*, 2, 3, secondo periodo, e 4). Il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico è invece integrale.

Un ulteriore elemento utilizzabile in chiave interpretativa si desume dal testo dell'ultimo comma dell'art. 61, alla stregua del quale «[r]estano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni». Tale norma di chiusura presuppone che nei commi precedenti – dunque anche nel comma 5 – l'art. 61 cod. ambiente si occupi soltanto di funzioni amministrative.

La Regione osserva altresì che le disposizioni impugnate avrebbero inteso garantire, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, una gestione più razionale delle competenze autorizzatorie ai fini del vincolo idrogeologico, considerando che i medesimi enti infraregionali già esercitano la stessa competenza nel resto del territorio toscano.

Anche questa tesi difensiva non è condivisibile.

Gli asseriti motivi di opportunità gestionale dell'intervento legislativo regionale non potrebbero comunque incidere sulla violazione delle regole attinenti al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, la quale consegue alla riallocazione presso enti infraregionali di funzioni amministrative inderogabilmente attribuite dallo Stato alle regioni. Né sulla sussistenza di tale violazione può influire il fatto che nel resto del territorio toscano, al di fuori delle aree naturali protette e dei parchi regionali, la competenza in esame già spetti agli stessi enti sulla base di disposizioni regionali anteriori.

Deve dunque dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025. Le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico vanno svolte dalla Regione, o da enti inclusi nella struttura regionale, in ragione dell'esigenza di un loro esercizio unitario, come stabilito dall'art. 61, comma 5, cod. amb. e dall'art. 62, comma 3, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997);

2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, in relazione alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *s*), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026.

Presidente

Redattore

Cancelliere

Depositata in Cancelleria il

23 LUG. 2026

Il Direttore della Cancelleria
(Dott. Roberto Milana)

milana
roberto

26

Firmato digitalmente da milana
roberto
ND: c=IT, cn=milana roberto,
serialNumber=TINIT-
MLNRR66S25H224I,
givenName=roberto, sn=milana,
dnQualifier=24102383
Data: 2026.07.23 11:51:11 +02'00'



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 740 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 luglio 2026, collegato alla legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024).

OGGETTO: In merito allo sviluppo delle infrastrutture digitali strategiche a supporto dell'intelligenza artificiale.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024);

Premesso che:

- la l.r. 15/2026 promuove un utilizzo responsabile, consapevole e antropocentrico dell'intelligenza artificiale (IA), valorizzandone le opportunità in ambito pubblico, economico e sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale;
- lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di IA richiedono la disponibilità di adeguate infrastrutture digitali, capacità di calcolo e centri di elaborazione dati, che costituiscono il presupposto tecnologico per la ricerca, l'innovazione, la formazione e l'erogazione di servizi basati sull'IA.

Riscontrato che:

- la crescente domanda di infrastrutture digitali rappresenta un'importante opportunità di sviluppo economico, di attrazione degli investimenti e di rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale;
- tali infrastrutture devono essere realizzate nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, economia circolare, contenimento del consumo di suolo e valorizzazione delle aree produttive già urbanizzate.

Preso atto che la Regione Lombardia ha recentemente approvato la legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 (Disposizioni in materia di insediamento di centri dati), primo intervento legislativo organico in Italia dedicato alla disciplina dell'insediamento dei "data center", riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo digitale e definendo criteri di localizzazione, sostenibilità e coordinamento con la pianificazione territoriale;

Considerato che:

- la Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi di crescita dell'ecosistema regionale dell'innovazione e con la propria strategia sull'IA, può assumere un ruolo di primo piano nel favorire lo sviluppo di infrastrutture digitali avanzate, conciliando innovazione tecnologica, tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
- lo sviluppo delle infrastrutture digitali destinate a supportare l'IA deve avvenire secondo criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e contenimento del consumo di suolo, favorendo il recupero e la valorizzazione di aree industriali dismesse o sottoutilizzate, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, il recupero del calore prodotto e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili sotto il profilo dell'efficienza energetica.

Impegna
la Giunta regionale

a intraprendere un percorso condiviso volto alla predisposizione di una proposta di legge regionale in materia di infrastrutture digitali strategiche e centri di elaborazione dati, anche mediante un intervento di riforma della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);

a promuovere un confronto con gli enti locali, le associazioni di categoria, il sistema universitario, i centri di ricerca e gli operatori del settore, al fine di definire indirizzi condivisi, contenuti e obiettivi della futura disciplina in materia di insediamento dei centri dati nella nostra Regione, aggiornando periodicamente le commissioni consiliari competenti sugli sviluppi del percorso;

a sostenere, nell'ambito della programmazione regionale, politiche finalizzate ad attrarre investimenti nel settore delle infrastrutture digitali e dell'intelligenza artificiale, favorendo la collaborazione tra istituzioni, università degli studi, centri di ricerca e imprese.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 741 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 luglio 2026, collegato alla legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024).

OGGETTO: In merito al sostegno della Regione Toscana alla realizzazione di un Centro europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, prospettato come "CERN dell'IA".

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'Intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024);
- il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
- la comunicazione COM(2025)165 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per il continente dell'IA", che individua nella capacità di calcolo, nei dati, nelle competenze e nella diffusione dell'intelligenza artificiale (IA) i pilastri della competitività e della sovranità tecnologica europea;
- la comunicazione COM(2025)724 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Una strategia europea per l'intelligenza artificiale nella scienza. Aprire la strada alla risorsa per la scienza dell'IA in Europa (RAISE)" che prevede la realizzazione della "Resource for AI Science in Europe" (RAISE).

Premesso che:

- l'IA sta trasformando in profondità la ricerca scientifica, l'economia e la società e richiede all'Unione europea una strategia capace non soltanto di accompagnare il cambiamento, ma di orientarlo secondo i valori democratici, i diritti fondamentali e l'interesse pubblico;
- la capacità europea di sviluppare sistemi di IA avanzati dipende dalla disponibilità di competenze scientifiche, infrastrutture di calcolo, dati di qualità e investimenti di lungo periodo nella ricerca di base, nella sicurezza, nell'etica e nella sostenibilità;
- la frammentazione degli investimenti e delle infrastrutture europee rischia di accrescere la dipendenza tecnologica da soggetti extraeuropei e di limitare l'accesso alle tecnologie più avanzate da parte di università degli studi, centri di ricerca, piccole e medie imprese, start-up e pubbliche amministrazioni;
- il modello dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) dimostra come la condivisione stabile di risorse, competenze e infrastrutture tra stati possa consentire all'Europa di affrontare grandi sfide scientifiche e tecnologiche, garantendo cooperazione, apertura e produzione di conoscenza a beneficio dell'intera società.

Preso atto che:

- il 9 ottobre 2025 è stato presentato a Bologna il "Manifesto for a European Research Center for Artificial Intelligence", sottoscritto da autorevoli esponenti della comunità scientifica internazionale, che propone la creazione di un Centro europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, prospettato come "CERN dell'IA", fondato sul capitale umano, sulla ricerca teorica e interdisciplinare, sulla sicurezza e sull'etica, sull'indipendenza scientifica, sulla sostenibilità e sulla disponibilità di adeguate capacità di calcolo;
- il Manifesto indica un modello operativo capace di connettere le infrastrutture e i centri di ricerca già presenti nei diversi paesi europei, evitando duplicazioni, favorendo la circolazione dei ricercatori e mettendo in relazione ricerca pubblica, sistema produttivo e società;
- l'espressione "CERN dell'IA" richiama il modello di una grande iniziativa scientifica europea condivisa, dotata di autonomia, continuità e capacità di attrarre competenze e investimenti da tutto il mondo.

Considerato che:

- la Toscana dispone già del Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico su Big Data e Artificial Intelligence (CBDAI), che mette in rete il sistema universitario toscano e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), valorizzando competenze, infrastrutture e progettualità presenti sul territorio regionale;
- la Toscana ha già maturato, con la presenza dell'Osservatorio gravitazionale europeo (EGO) che ospita l'interferometro Virgo, un'esperienza analoga per metodo e dimensione collaborativa, fondata sulla cooperazione scientifica internazionale intorno a una grande infrastruttura di ricerca;

- le università degli studi, le scuole superiori universitarie e gli enti di ricerca toscani esprimono competenze riconosciute a livello internazionale nei campi dell'IA, della robotica, dell'informatica, della matematica, della fisica, delle scienze della vita e delle scienze sociali.

Ritenuto che:

- la creazione del Centro europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, il "CERN dell'IA", rappresenterebbe un investimento strategico per la sovranità scientifica e tecnologica dell'Unione europea, per la competitività del sistema produttivo e per lo sviluppo di tecnologie affidabili, sicure, sostenibili e orientate al bene comune;
- la Toscana può offrire un contributo qualificato alla definizione e alla realizzazione del "CERN dell'IA" e può candidarsi a ospitarne una sede, un nodo o specifiche funzioni strategiche;
- il sostegno a tale iniziativa è coerente con gli obiettivi della l.r. 15/2026 e con la volontà della Regione Toscana di promuovere un'IA responsabile, antropocentrica e al servizio delle persone, del lavoro, dei servizi pubblici e dello sviluppo del territorio.

Esprime

il proprio sostegno alla creazione e al consolidamento di un "CERN dell'IA" europeo: una grande infrastruttura comune, aperta, cooperativa e distribuita, capace di mettere la ricerca, la potenza di calcolo, i dati e le competenze al servizio dell'autonomia strategica europea, del progresso scientifico e di un'innovazione sicura, sostenibile e centrata sulla persona;

Impegna
la Giunta regionale

a sostenere, nelle sedi nazionali ed europee, la proposta di istituire un Centro europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, comunemente indicato come "CERN dell'IA" ispirato ai principi indicati dal Manifesto presentato a Bologna il 9 ottobre 2025 e fondato sulla centralità della ricerca pubblica, del capitale umano, dell'indipendenza scientifica, della sicurezza, dell'etica e della sostenibilità;

a promuovere un confronto con il Governo, la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Comitato europeo delle Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le principali istituzioni scientifiche, affinché la realizzazione del "CERN dell'IA" sia inserita tra le priorità strategiche dell'Italia e dell'Unione europea;

a verificare, d'intesa con gli attori istituzionali, scientifici e produttivi del territorio, le condizioni per una possibile candidatura della Toscana quale nodo territoriale e scientifico della futura infrastruttura europea, valorizzando le competenze e le eccellenze già presenti nella regione;

a promuovere, in raccordo con il CBDAl, il CNR, le università degli studi e le scuole superiori universitarie toscane, una posizione unitaria del sistema regionale della ricerca, finalizzata a contribuire alla progettazione del "CERN dell'IA" e a valutare la candidatura della Toscana a ospitarne una sede, un nodo o specifiche funzioni strategiche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

SEZIONE III



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 94 del 07/08/2026

Oggetto:

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016 - Intervento codice 09IR002/G4_3 - Cassa di espansione di Figline - Lotto Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno (FI), CUP D17B14000280003 - Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria di Progettazione di fattibilità tecnica e economica (PFTE), di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Francesco PIANI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°16

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
01	No	ALLEGATO 1 - Dichiarazioni integrative concorrente
02	No	ALLEGATO 2 - Dichiarazioni integrative ausiliaria e consorziata esecutrice
03	No	ALLEGATO 3 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica
04	No	ALLEGATO 4 - Composizione gruppo di lavoro
05	No	ALLEGATO 5 - Elenco servizi
06	No	ALLEGATO 6 - Scheda tecnica da compilare ai fini della valutazione del criterio A con punteggio tabellare
07	No	ALLEGATO 7 - Compilazione offerta di gestione informativa
08	No	ALLEGATO 8 - Scheda certificato progettazione edilizia sostenibile
09	No	ALLEGATO 9 - Scheda tecnica parità di genere
10	No	ALLEGATO 10 - Contenuto dell'offerta ed elementi tecnici di valutazione
11	No	ALLEGATO 11 - Capitolato informativo BIM
A	No	ALLEGATO A - Prospetto con il calcolo della tariffa ai sensi del DM 17/06/2016
B	Si	ALLEGATO B - Gruppo funzioni tecniche
C	No	ALLEGATO C - Disciplinare di gara

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
D	No	ALLEGATO D - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
E	No	ALLEGATO E - Schema di contratto

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 16

- 01 *ALLEGATO 1 - Dichiarazioni integrative concorrente*
75e42e54eb1b9967f2f62e3ef675237c63ef323eb6367df5e9fd5743fcf3a649
- 02 *ALLEGATO 2 - Dichiarazioni integrative ausiliaria e consorziata esecutrice*
1bfdeac1b1e7c0d682e1fdd4e8085e2eb2c5f665fccb5186adef9cb00939ec82
- 03 *ALLEGATO 3 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica*
6d5084643aa6db5d8eab26a5f73a14d09fde6c97fec1bbefa89083a2407cfa6b
- 04 *ALLEGATO 4 - Composizione gruppo di lavoro*
4eda0098d5510dcbebb7eff6c45db82353ec3c250a8d9dc0a2924e9113b8bb6b
- 05 *ALLEGATO 5 - Elenco servizi*
b9c8efc8df6f4bd5f4f80d80d1ff7db90a6d1f5e34d278064306d5cb1c37e2d7
- 06 *ALLEGATO 6 - Scheda tecnica da compilare ai fini della valutazione del criterio A con punteggio tabellare*
88ebde14bddd096fc5eaddfd550a555c24a9545ef7910b26803fab1ed5bfee39
- 07 *ALLEGATO 7 - Compilazione offerta di gestione informativa*
8c729b3252322f7f7bd451c6466c2b160dea01662d6fbff89a0a78be2b0e08a7
- 08 *ALLEGATO 8 - Scheda certificato progettazione edilizia sostenibile*
11c15eea3bcf13bb13ceb1b369f6f4d4b28e671fb1da5f7855e6d0a3afad7752
- 09 *ALLEGATO 9 - Scheda tecnica parità di genere*
54d884e746fc2490dcd2b41bb9573024d736692495d639d1472056b695f033e9
- 10 *ALLEGATO 10 - Contenuto dell'offerta ed elementi tecnici di valutazione*
e2bda1313867ddce5e4136241a34c20be22324ab3d1370602116ff40588012c1
- 11 *ALLEGATO 11 - Capitolato informativo BIM*
a2ba623300c930971fe1cbf53a0e2ca1ac682090c96d3d8c97178d5e10d1ac30
- A *ALLEGATO A - Prospetto con il calcolo della tariffa ai sensi del DM 17/06/2016*
050662f8f5db516440f6ab1b32b756a1f5ba89d9da633068ed8dcfa920a6f53c
- B *ALLEGATO B - Gruppo funzioni tecniche*
232b8852a87dcba6f690182dcf7511bf22e237ff853836a7aaef10079ed9302c
- C *ALLEGATO C - Disciplinare di gara*
695cb6c9142764782580a4275208bce9876044d105d19a453198c42fb5b5e5bb

Allegati (segue)

- D* *ALLEGATO D - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*
abb62a8b6b547f489b2f6f4404988fc94d4a5bfcedf34b30071bf3eb8125fb3e
- E* *ALLEGATO E - Schema di contratto*
4e71245c1ad856aaf2357e496595a91cb7c772447d9381daf4b0c798853a8888

IL COMMISSARIO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss. mm. ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto che il comma 1 del suddetto decreto dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

Visto il comma 2 dell'art. 7 del d.l. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss. mm. ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visti :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con d.p.c.m. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

- l'atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all'Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 31/07/2023 al n. 2505;

- il secondo atto integrativo sottoscritto il 23/12/2025 all'Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 427 del 31/12/2025, registrato presso la Corte dei Conti in data 26/01/2025 al n. 115;

Viste le seguenti ordinanze:

- n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

- n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

- n. 17 del 23.05.2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- n. 60 del 16.12.2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

- n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di programma del 25.11.2015 - Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010”;

Visto che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l’intervento 09IR002/G4_3 denominato “Cassa di espansione di Figline – Lotto Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno (FI)” e che, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento, che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla medesima ordinanza 60/2017;

Considerato che il Progetto Preliminare, redatto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e approvato con Ordinanza commissariale n. 51 del 12/04/2022, ha tutti i contenuti del Documento di Indirizzo per la Progettazione previsto dall’art. 3 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023;

Considerata pertanto la sostanziale equivalenza del su citato Progetto Preliminare col Documento di Indirizzo per la Progettazione, si continuerà a farvi convenzionalmente riferimento negli atti di gara come Progetto Preliminare;

Vista la legge n. 241 del 08/08/1990 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2009 avente ad oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale;

Visto il d.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Vista la l.r. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 36/2023;

Vista la l.r. 30 aprile 2024, n. 15 “Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1217 del 28.10.2024 che ha per oggetto “Disposizioni attuative della L.R. 30.04.2024 n. 15 e disposizioni attuative, per gli uffici regionali, per l’effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la d.g.r.t. n. 1740 del 22.12.2025 di aggiornamento delle indicazioni operative per effettuare procedure affidamento di lavori, forniture e servizi;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 14348 del 30/06/2026, con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabilità del Settore “Genio Civile Valdarno Superiore” della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con decorrenza 01 luglio 2026;

Visto che il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore coincide con il Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) dell’intervento in oggetto;

Considerato che il corrispettivo professionale, ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, del Codice, è calcolato utilizzando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;

Visto che, ai fini dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e delle opzioni è pari ad Euro 3.228.245,92 al netto di Iva;

Visto che ai sensi dell’art. 41 comma 15-bis del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha determinato l’importo a base di gara con le modalità previste dall’allegato I.13 (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto così come anche tutti i successivi allegati) e che il corrispettivo sarà assoggettato a ribasso limitatamente alla quota del 35%, pari a Euro 604.048,04, mentre il 65% del corrispettivo, pari a Euro 1.121.803,50 assumerà la forma di un prezzo fisso;

Visto che il servizio in narrativa è riferito anche alla progettazione esecutiva di lavori di importo pari a Euro 56.302.500,00 e che ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice sussiste l’obbligo di utilizzo dei metodi e strumenti di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

Visto che ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13 del Codice, per l’adozione della metodologia BIM è stato applicato un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari comprensivo di spese e oneri accessori, e che tale incremento è stato applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento, come si evince dall’allegato A al presente atto, con il prospetto di calcolo della tariffa;

Visto l’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 che introduce una nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche relativi a procedure di gara indette successivamente al 1° luglio 2023 e prevede l’accantonamento nel limite massimo del 2% dell’importo dei servizi posto a base delle procedure di affidamento per lavori, servizi, forniture, da destinare all’incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, fatto salvo diverse indicazioni previste nel Regolamento di prossima approvazione da parte della Giunta regionale;

Richiamata la Comunicazione al Comitato di Direzione del 14.12.2023 “Incentivi alle funzioni tecniche. Prime indicazioni per gli Uffici regionali con riguardo all’applicazione dell’art. 45 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023” in base alla quale:

- l’erogazione dell’incentivo può avvenire, come previsto dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, solo a seguito dell’adozione di un Disciplinare che ricomprenderà le disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dal citato articolo 45, nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche;
- sulla base della giurisprudenza contabile, anche in assenza dell’adozione del Disciplinare, è possibile procedere con gli accantonamenti delle somme necessarie per poter riconoscere l’attribuzione dell’incentivo a seguito dell’adozione del Disciplinare stesso;
- nelle more dell’adozione del Disciplinare, i cui tempi non sono definibili, al fine di non pregiudicare il diritto dei dipendenti al riconoscimento dell’incentivo in relazione alle attività svolte, è possibile procedere ad effettuare gli accantonamenti delle somme necessarie per l’erogazione degli incentivi di cui al citato art. 45 attraverso l’assunzione dei necessari impegni di spesa nonché all’individuazione del personale che sarà coinvolto nelle funzioni/attività tecniche individuate nell’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- come risulta dall’art. 32, comma 1, dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, il Direttore dell’esecuzione deve essere soggetto diverso dal RUP nel caso di servizi di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, configurandosi pertanto l’applicazione dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 in merito agli incentivi alle funzioni tecniche;
- l’affidamento in oggetto è riconducibile a tali fattispecie di cui ai commi 2 e 3 del sopracitato art. 32, essendo di importo superiore a Euro 500.000,00 (IVA esclusa) e, pertanto, si rende necessario nominare il Direttore dell’esecuzione e costituire il Gruppo Tecnico incaricato dello svolgimento delle attività tecniche indicate nell’Allegato I.10 di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione della disciplina regionale sugli incentivi per funzioni tecniche, l’importo del quadro economico relativo agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 è accantonato in via cautelativa al fine di preconstituire le risorse necessarie per una successiva eventuale erogazione;

CONSIDERATO che per il presente appalto, ai sensi del suddetto art. 45, commi 3 e 5, essendo I finanziamenti a destinazione vincolata, l’importo da accantonare per gli incentivi per funzioni tecniche è pari all’80% del 2% dell’importo a base di gara;

CONSIDERATO quindi che l’importo dell’incentivo per il presente appalto è pari a Euro 27.613,63 pari all’80% del 2% dell’importo a base di gara di Euro 1.794.885,60, del servizio comprensivo di spese ed oneri, di cui Euro 69.034,06

Dato atto che il dirigente responsabile del Settore Contratti in data 12/06/2026 Prot. n. 0458769 ha comunicato i nominativi del personale che svolgerà le attività di predisposizione dei documenti inerenti la progettazione del servizio, nonché di predisposizione dei documenti di gara;

Considerato che il DRC, dopo adeguata informazione a tutti i dipendenti del proprio Settore, ha individuato tra essi i membri del gruppo tecnico incaricati dello svolgimento delle funzioni/attività necessarie all'acquisizione dei servizi di cui alla presente gara;

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione dei membri del Gruppo Tecnico secondo il prospetto riportato nell'Allegato B al presente atto;

Visto che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e del decreto del Direttore generale n. 7483 del 09/04/2026 "Indicazioni operative per la disciplina del conflitto di interessi del personale regionale che interviene nelle procedure di affidamento", sono state rese dal personale interessato le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi e che dall'esame delle stesse non emergono conflitti di interesse;

Visto l'esito positivo del controllo formale della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del DRC da parte del Direttore della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, dall'esame della quale non emergono conflitti di interesse;

Considerato di procedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara e nel documento "Contenuto dell'offerta ed elementi tecnici di valutazione", rispettivamente allegati C e 10 al presente atto;

Dato atto che la prestazione principale è quella relativa alla categoria D.02;

Considerato che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'attività di progettazione presenta aspetti tecnici tali da richiedere un approccio unitario e armonico così da consentire una visione progettuale completa e integrata;

Considerato che la prestazione oggetto del presente appalto dovrà essere eseguita secondo i termini e le modalità previste nel disciplinare di gara (allegato C), nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato D) e nello schema di contratto (allegato E);

Considerato che l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, di richiedere all'affidatario l'esecuzione di ulteriori prestazioni che consistono nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, d'importo complessivo massimo pari a Euro 1.378.231,08, oltre oneri previdenziali e IVA 22%, stimato ai sensi del d.m. Giustizia 17 giugno 2016;

Considerato che per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 5, comma 8, dell'Allegato I.14 del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'attività di progettazione presenta aspetti tecnici tali da richiedere un approccio unitario e armonico così da consentire una visione progettuale completa e integrata;

Visto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'appalto in oggetto pari ad Euro 2.218.034,06 risulta così suddivisa:

- Euro 1.794.885,60, quale importo del servizio comprensivo di spese ed oneri, di cui Euro 69.034,06 per oneri previdenziali e assistenziali;
- Euro 394.874,83 per IVA sul servizio;
- Euro 27.613,63 per incentivi ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
- Euro 660,00 per contributo Anac;

Considerato che per la specificità delle attività oggetto del presente appalto l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, deve eseguire direttamente, mediante le figure nominativamente indicate nel gruppo di lavoro, tutte le prestazioni oggetto di appalto, che, pertanto, non sono subappaltabili;

Considerato inoltre che è ammesso il subappalto per le attività di supporto o prodromiche alla stessa, quali i rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni;

Considerato che:

- il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 non può essere inferiore a 30 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il sottoscritto Dirigente Responsabile del contratto nominerà con proprio decreto la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1217 del 30/10/2024;
- l'art. 46 della l.r. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi e l'affidamento di lavori pubblici;
- con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START";
- nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana;
- l'art. 47, comma 2, della l.r. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) della stessa legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto appositamente predisposto dalla Regione stessa per l'effettuazione delle procedure di gara;
- di procedere, quindi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della l.r. n. 38/2007, allo svolgimento della suddetta gara mediante l'utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente;
- che il sistema telematico START risulta tra le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, sarà utilizzato il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato pertanto che sono stati predisposti i documenti, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- il prospetto con il calcolo della tariffa ai sensi del d.m. 17/06/2016 (allegato A), il gruppo per funzioni tecniche (allegato B), il disciplinare di gara (allegato C), il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato D), lo schema di contratto (allegato E), l'allegato al disciplinare "Dichiarazioni integrative concorrente" (allegato 1), l'allegato al disciplinare "Dichiarazioni integrative ausiliaria e consorziata esecutrice" (allegato 2), l'allegato al disciplinare "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica" (allegato 3), l'allegato al disciplinare "Composizione gruppo di lavoro" (allegato 4), l'allegato al disciplinare "Elenco servizi" (allegato 5), l'allegato al disciplinare "Scheda tecnica da compilare ai fini della valutazione del criterio A con punteggio tabellare" (allegato 6), l'allegato al disciplinare "Compilazione offerta di gestione informativa" (allegato 7), l'allegato al disciplinare "Scheda certificato progettazione edilizia sostenibile" (allegato 8), l'allegato al disciplinare "Scheda tecnica parità di genere" (allegato 9), l'allegato al disciplinare "Contenuto dell'offerta ed elementi tecnici di valutazione" (allegato 10), il capitolato informativo BIM (allegato 11).

Considerato inoltre che:

- la domanda di partecipazione recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e il modello per l'offerta economica sono generati dal sistema elettronico mediante modelli predisposti dal Gestore, in accordo con il settore Contratti della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta Regionale, sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara in Regione Toscana;
- che è necessario dare corso alla pubblicità degli atti di gara secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 con particolare riguardo all'art. 27, comma 2, per quanto concerne gli effetti giuridici della pubblicazione;
- di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sulla piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC, sul Profilo di committente della Regione Toscana, sul B.U.R.T.;
- di rendere disponibile tutta la documentazione di gara sul Profilo di committente della Regione Toscana di cui all'art. 31 della L.R. n. 38/2007;
- di pubblicare il bando e la documentazione di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START sul sito internet: <http://start.toscana.it>;
- che la pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC, sul Profilo di committente e sul B.U.R.T. è gratuita;
- la Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 112 del 16 maggio 2026, in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità prevede, in relazione alla fascia d'importo in cui si colloca l'appalto in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell'importo di Euro 660,00 quale contributo a favore dell'Autorità medesima;

- al versamento del contributo dovuto all'Autorità Anticorruzione provvederanno con proprio atto e con proprie risorse, il settore Contratti ed il settore Patrimonio e Logistica, in quanto strutture competenti per tali attività;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 dello schema di contratto, l'appaltatore ha diritto ad un'anticipazione pari al 10% del valore del contratto da erogare entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto;

- ai sensi dell'art. 13 dello schema di contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà dopo l'approvazione degli elaborati progettuali e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;

Vista la d.g.r.t. n. 428 del 13/04/2026 avente ad oggetto "Versamento di risorse in Contabilità Speciale per interventi di difesa del suolo attuati dal Commissario di Governo per il dissesto Idrogeologico", che prevede lo stanziamento aggiuntivo di Euro 600.000,00 per il finanziamento del presente appalto, diventata esecutiva con l'approvazione della d.g.r.t. n. 533 del 04/05/2026 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011";

Considerato che il servizio oggetto del presente atto pari a Euro 2.218.034,06, trova copertura finanziaria sui capitoli della c.s. 6010-IT24N0100004306CS0000004985, come indicato di seguito:

- Euro 1.457.473,16 al capitolo 1223 prenotazione 201616;

- Euro 600.000,00 al capitolo 1223;

- Euro 104.670,71 al capitolo 1115;

- Euro 28.276,56 al capitolo 1116;

- Euro 27.613,63 al capitolo 1116;

Considerato opportuno, per finanziare il servizio in oggetto:

- aumentare la prenotazione 201616 di Euro 600.000,00 al capitolo 1223;

- assumere le seguenti prenotazioni sui capitoli sottoindicati della contabilità speciale n. 6010:

- Euro 104.670,71 al capitolo 1115;

- Euro 27.616,56 al capitolo 1116;

Considerato opportuno assumere l'impegno sul capitolo n. 1116 della contabilità speciale n. 6010-IT24N0100004306CS0000004985 per l'importo di Euro 660,00, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2395);

Considerato opportuno assumere l'impegno sul capitolo n. 1116 della contabilità speciale n. 6010-IT24N0100004306CS0000004985 per l'importo di Euro 27.613,63, a favore dei componenti del gruppo tecnico per incentivo ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di indire la procedura di scelta del contraente per i servizi attinenti all'architettura e ingegneria di Progettazione di fattibilità tecnica e economica (PFTE), di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione della Cassa di espansione di Figline – Lotto Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno (FI), CUP D17B14000280003, Cod. 09IR002/G4_3, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, per un importo a base di gara di Euro 1.725.851,54 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, calcolato ai sensi del d.m. Giustizia 17 giugno 2016;

2) di procedere allo svolgimento della gara mediante l'utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente START, messo a disposizione dalla Regione Toscana;

3) di approvare i seguenti documenti, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto: il prospetto con il calcolo della tariffa ai sensi del DM 17/06/2016 (allegato A), il gruppo per funzioni tecniche (allegato B), il disciplinare di gara (allegato C), il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato D), lo schema di contratto (allegato E), l'allegato al disciplinare "Dichiarazioni integrative concorrente" (allegato 1), l'allegato al disciplinare "Dichiarazioni integrative ausiliaria e consorziata esecutrice" (allegato 2), l'allegato al disciplinare "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica" (allegato 3), l'allegato al disciplinare "Composizione gruppo di lavoro" (allegato 4), l'allegato al disciplinare "Elenco servizi" (allegato 5), l'allegato al disciplinare "Scheda tecnica da compilare ai fini della valutazione del criterio A con punteggio tabellare" (allegato 6), l'allegato al disciplinare "Compilazione offerta di gestione informativa" (allegato 7), l'allegato al disciplinare "Scheda certificato progettazione edilizia sostenibile" (allegato 8), l'allegato al disciplinare "Scheda tecnica parità di genere" (allegato 9), l'allegato al disciplinare "Contenuto dell'offerta ed elementi tecnici di valutazione" (allegato 10), il capitolato informativo BIM (allegato 11).

4) di richiedere per l'esecuzione del presente appalto metodi e strumenti elettronici specifici ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Codice;

5) di stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma per la pubblicità legale dell'Anac, tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dalla stessa Autorità;

6) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sulla piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC, sul Profilo di committente della Regione Toscana, sul B.U.R.T e sul sito internet: <http://start.toscana.it/>;

7) di dare atto che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il sottoscritto Dirigente Responsabile del contratto nominerà con proprio decreto la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 36/2023;

8) di dare atto che il servizio oggetto del presente atto pari a Euro 2.218.034,06, trova copertura finanziaria sui capitoli della c.s. 6010-IT24N0100004306CS0000004985, come indicato di seguito:

- Euro 1.457.473,16 al capitolo 1223 prenotazione 201616;

- Euro 600.000,00 al capitolo 1223;

- Euro 104.670,71 al capitolo 1115;

- Euro 28.276,56 al capitolo 1116;

- Euro 27.613,63 al capitolo 1116;

9) di aumentare per il predetto servizio la prenotazione 201616 di Euro 600.000,00 al capitolo 1223;

10) di assumere per il predetto servizio le seguenti prenotazioni sui capitoli sottoindicati della contabilità speciale n. 6010:

- Euro 104.670,71 al capitolo 1115;

- Euro 27.616,56 al capitolo 1116;

11) di assumere l'impegno sul capitolo n. 1116 della contabilità speciale n. 6010-IT24N0100004306CS0000004985, per l'importo di Euro 660,00, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 2395);

12) di dare atto che al pagamento delle spese di pubblicazione del bando ed al versamento del contributo di Euro 660,00 dovuto all'Autorità Anticorruzione provvederanno con proprio atto e con proprie risorse, il settore Contratti;

13) di assumere l'impegno sul capitolo n. 1116 della contabilità speciale n. 6010-IT24N0100004306CS0000004985, per l'importo di Euro 27.613,63, a favore dei componenti del gruppo tecnico per incentivo ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;

14) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-A-C-D-E, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
FRANCESCO PIANI

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

GRUPPO FUNZIONI TECNICHE: servizi attinenti all'architettura e ingegneria di Progettazione di fattibilità tecnica e economica (PFTE), di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di "Cassa di espansione di Figline – Lotto Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno (FI)", CUP D17B14000280003

FUNZIONI	INCARICHI	NOMINATIVO	SETTORE
Responsabile Unico del Progetto	RUP	Francesco Piani	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	COLLABORATORE	Ilaria Guerri	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Cappelli	GCVS
	COLLABORATORE	Ivana Malvaso	Contratti
Programmazione della spesa	REFERENTE	Francesco Piani	GCVS
	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	REFERENTE	Riccardo Cappelli	GCVS
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	COLLABORATORE	Riccardo Rocci	GCVS
	COLLABORATORE	Filippo Ciani	Contratti
	COLLABORATORE	Sandra Raddi	Contratti
	COLLABORATORE	Alessandro Antonelli	Contratti
Direzione dell'esecuzione	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Francesco Vannini	GCVS
Verifica di conformità	RESPONSABILE	Francesco Vannini	GCVS

Cronoprogramma		
Fasi	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	30/06/2026	30/12/2026
b) esecuzione	15/02/2026	15/11/2026
c) Verifica di conformità	15/02/2027	15/04/2027

AVVISI DI RETTIFICA



ALLEGATO A**AVVISO TECNICO DI ERRORE MATERIALE**

Alla fine del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2026, n. 15 (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42, parte prima, del 31 luglio 2026, le parole: «*17, eccettuato il secondo periodo dell'articolo 18, comma 2.*» debbono leggersi come: «*17 eccettuato il secondo periodo del comma 2, articolo 18.*».

D'ordine del Presidente

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**